SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 dicembre 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 619.

Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 36, 39 e 41, i quali prevedono che con regolamento siano emanate norme di attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

SERVIZI AUTOMATIZZATI

Art. 1.

Procedure automatizzate per la gestione dell'attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze opera, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo già attivo presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la commissione tributaria centrale, le cui attività di segreteria sono state automatizzate secondo i piani tecnici di automazione del Ministero delle finanze.

2. Il centro informativo di cui al comma 1:

a) provvede al completamento dell'automazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché alla conduzione del sistema informativo operante presso la commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento;

b) sulla base delle direttive impartite dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, cura l'evoluzione delle procedure e l'adeguamento delle stesse alle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, collabora all'addestramento del personale di segreteria per l'utilizzo delle procedure ed all'aggiornamento dello stesso in materia informatica.

Capo II

RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 2.

Acquisizione ed utilizzo dei dati

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, tramite l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, forniscono dati al sistema informativo del Ministero delle finanze. I dati presenti negli archivi sono anche utilizzati dal centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione di statistiche di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

2. Le decisioni emanate dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e dalla commissione tributaria centrale sono classificate per dispositivi di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità e di estinzione. Ulteriore specificazione è fatta sui motivi dell'accoglimento e sulle disposizioni legislative a base della pretesa tributaria.

3. Il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, fornisce annualmente alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati relativi alle predette rilevazioni statistiche.

Art. 3.

Rilevazione delle controversie definite con provvedimento diverso dalla sentenza

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica annualmente alla direzione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, il numero delle controversie definite dalle commissioni tributarie provinciali e regionali con provvedimento diverso dalla sentenza.

Art. 4.

Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Le rilevazioni di cui al presente titolo sono trasmesse tramite il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la predisposizione degli elementi posti a base della relazione che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Capo III

CORSI PRESSO LA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

Art. 5.

Corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie

1. I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere organizzati e svolti, oltre che presso la sede centrale e le sedi decentrate della scuola centrale tributaria, anche presso le direzioni regionali delle entrate.

Art. 6.

Svolgimento dei corsi

1. I programmi di insegnamento, la durata e le modalità di esecuzione dei corsi di cui all'articolo 5, sono stabiliti d'intesa con la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dal rettore della scuola centrale tributaria.

2. Ai componenti di commissione tributaria non si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526.

3. La partecipazione ai corsi costituisce giustificato motivo di assenza dalle sedute delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992.

4. La scuola centrale tributaria, tramite la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, comunica alla segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali il programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 5.

5. Il presidente della commissione tributaria comunica alla scuola per ciascun corso i nominativi dei giudici tributari interessati alla frequenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Si riporta il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 36 *(Servizi automatizzati)*. — 1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento».

«Art. 39 *(Rilevazioni statistiche)*. — 1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36 compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento».

«Art. 41 *(Corsi di aggiornamento)*. — 1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabilite con regolamento».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 37 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo.

«Art. 1 *(Le commissioni tributarie)*. — 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia».

«Art. 37 *(Attività di indirizzo agli uffici periferici)*. — 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici al fine della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso, per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa».

Note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 39 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.

— Il D.Lgs. n. 546/1992 reca disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo:

«Art. 29 *(Alta sorveglianza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 41 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 37 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 526/1996 concernente regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria:

«Art. 13 *(Esami e commissioni esaminatrici)*. — 1. I partecipanti ai corsi di cui all'art. 11 possono essere sottoposti a valutazione nei limiti e con le modalità previsti con atto del rettore.

2. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti incaricati, nonché funzionari della Scuola centrale tributaria, proposti dal direttore amministrativo.

3. A tutti i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un compenso forfetario giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9, comma 5».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo:

«Art. 12 *(Decadenza dall'incarico)*. — 1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza».

96G0647

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1996.

Direttiva del Governo concernente il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Società finanziaria telefonica), allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale «Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, può acquisire, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passività delle società stesse di pari importo»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Ritenuta la necessità di adottare direttive per il trasferimento al Tesoro delle partecipazioni dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Società finanziaria telefonica), in considerazione del carattere prioritario che detto trasferimento, il conseguente riassetto delle partecipazioni societarie facenti capo alla STET e la successiva cessione delle partecipazioni stesse, hanno per il Governo, anche in considerazione degli impegni assunti con l'Unione europea;

Ritenuta l'opportunità che la cessione delle azioni possedute dall'IRI S.p.a. nella STET S.p.a. sia realizzata nella forma del versamento all'IRI S.p.a. da parte del Tesoro dell'importo corrispondente al valore delle azioni cedute, con il prelievo di detto importo dal Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

Ritenuta la necessità che il corrispettivo riveniente all'IRI S.p.a. dalla cessione delle azioni STET S.p.a. debba comunque essere destinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di società per azioni e nell'esercizio dei poteri spettanti al Tesoro come azionista dell'IRI S.p.a., alla riduzione delle passività della società stessa, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo in sede comunitaria;

Ritenuto, inoltre, che il Tesoro, al fine di perseguire la massimizzazione del ricavato della cessione delle azioni trasferitegli dall'IRI S.p.a., debba prioritariamente procedere, nella sua qualità di azionista, alla fusione della STET S.p.a. e della Telecom Italia S.p.a., anche tenuto conto degli impegni assunti in sede comunitaria;

Ritenuto, infine, opportuno autorizzare il Tesoro ad affidare all'IRI, anche nella forma del mandato, compiti operativi e gestionali nell'amministrazione delle partecipazioni azionarie sopra menzionate, allo scopo della migliore e più celere definizione dei necessari adempimenti;

Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

1. È obiettivo primario del Governo il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. nella STET S.p.a. (Società finanziaria telefonica), allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse.

2. Il trasferimento dall'IRI S.p.a. al Tesoro delle azioni di cui al punto 1 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 1996.

3. L'onere derivante dal pagamento del corrispettivo delle azioni trasferite dall'IRI S.p.a. al Tesoro è posto a carico del Fondo ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, ed il Tesoro, nella qualità di azionista, provvederà a che le conseguenti liquidità rivenienti all'IRI S.p.a. dalla cessione siano destinate esclusivamente alla riduzione delle passività della stessa IRI S.p.a.

4. La determinazione del valore delle azioni trasferite al Tesoro sarà effettuata da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni è individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed è successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti.

5. Ai fini della dismissione delle azioni di cui al punto 1, il Tesoro procederà, preliminarmente, alla fusione tra la STET S.p.a. e la TELECOM Italia S.p.a. ed assumerà tutte le ulteriori iniziative utili alla massimizzazione del ricavato della dismissione stessa.

6. Il Tesoro è autorizzato ad affidare all'IRI S.p.a., eventualmente nella forma del mandato, compiti operativi e gestionali per l'attuazione della presente direttiva.

7. All'acquisto delle azioni di cui al punto 1, al relativo pagamento ed ai connessi adempimenti il Tesoro provvederà con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro.

8. Alla cessione delle azioni di cui ai punti 1 a 6 il Tesoro provvederà secondo le norme vigenti in materia e le direttive che saranno emanate in proposito.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Presidente: PRODI

96A8250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino, e dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 che hanno colpito la provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 2480)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio delle province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Brindisi colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'8, 9, 14 e 15 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni delle province i cui territori sono stati gravemente danneggiati in diversa misura a seguito degli eventi alluvionali in premessa:

Regione Marche:

provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Carpegna, Fossombrone, Gradara, Mondavio, Novafeltria, Orciano Pesaro, Pergola, Piandimeleto, Sassocorvaro, Urbino.

Regione Basilicata.

provincia di Potenza: Atella, Barile, Calvera, Carbone, Castelmezzano, Cersosimo, Chiaromonte, Francavilla sul Sinni, Guardia Perticara, Noepoli, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, San Fele, Sasso di Castalda, Teana, Terranova di Pollino, Lauria;

provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Regione Abruzzo.

provincia di Teramo: Civitella del Tronto (località Villa Selva, Ponzano), Controguerra (località Piane Tronto), Campli (località Floriano, Pagannone), Castiglione Messer Raimondo (località Capoluogo, Appignano), Castelli (località Reparo), Roseto degli Abruzzi (località Montepagano), Teramo (località San Nicolò a Tordino), Cortino (località Padula in contrada Pagliaroli), Colledara (località bivio Colledara), Torano Nuovo (località Colleforca, Colle Chiurchio, Torri), Arsita (località Piano dell'Olmo di Lorenzo, località Piano dell'Olmo di Pietrantonio, località Colle Cerri).

Regione Puglia:

provincia di Lecce: Campi Salentina, Carmiano, Castro, Copertino, Galatina, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentina, Veglie, Calimera, Cavallino, Diso, Soleto, Squinzano, Surbo, Tuglie, Ugento;

provincia di Brindisi: Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Villa Castelli.

2. Le regioni provvedono altresì, attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. Per gli interventi infrastrutturali di emergenza, il fabbisogno complessivo stimato è di lire 16,6 miliardi. Le regioni sottoelencate, previa la predisposizione di un elenco degli interventi da realizzare da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile per la rispondenza degli stessi alle finalità della presente ordinanza, sono autorizzate a contrarre mutui, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, per gli importi di seguito riportati:

alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino lire 3 miliardi;

alla regione Puglia per la provincia di Lecce lire 1 miliardo e per la provincia di Brindisi lire 2,6 miliardi;

alla regione Abruzzo per la provincia di Teramo lire 1 miliardo;

alla regione Basilicata per la provincia di Potenza lire 5 miliardi e per la provincia di Matera lire 4 miliardi.

2. L'onere di ammortamento è a carico del Dipartimento della protezione civile nella misura del 90 per cento a valere sulle disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 3.

1. Per gli interventi infrastrutturali di cui al precedente articolo, le regioni possono operare, ove necessario, in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216».

Art. 4.

1. Per interventi di prima assistenza a favore di persone che hanno subito gravi danni è assegnato un contributo complessivo di lire 500 milioni, così suddiviso:

alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino un contributo di lire 110 milioni;

alla regione Puglia per la provincia di Lecce un contributo di lire 310 milioni;

alla regione Basilicata per la provincia di Potenza un contributo di lire 80 milioni.

2. All'onere complessivo di lire 500 milioni si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

3. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

Art. 5.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato un contributo di lire 1 miliardo alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino, e di lire 1.200 milioni alla regione Basilicata per le province di Potenza e Matera.

2. All'onere relativo si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 6.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, sono erogati i seguenti finanziamenti:

al prefetto di Potenza lire 700 milioni;

al prefetto di Matera lire 150 milioni;

al prefetto di Lecce lire 1,520 miliardi.

2. I prefetti competenti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

3. All'onere complessivo di lire 2,370 miliardi si provvede con le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, grava sugli enti attuatori.

Art. 8.

1. L'erogazione delle somme di cui alla presente ordinanza avviene in un'unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8193

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca parziale del finanziamento di lire 2 miliardi di cui all'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 2482).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1971 del 16 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 1990, con la quale è stata assegnata la complessiva somma di lire 18.550 milioni alla regione Basilicata per l'attuazione delle opere a ciò necessarie;

Visto l'art. 3 della sopracitata ordinanza che prevede il completamento dei lavori entro il termine di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori medesimi;

Considerato che alla data odierna non risulta iniziato l'intervento di perforazione della costiera jonica-lucana per un importo complessivo di lire 2 miliardi né sono state avanzate richieste di trasferimento di fondi per l'intervento medesimo per cui la somma è disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato altresì che i lavori in questione dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, hanno perso, dato il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 1990, nella parte relativa all'intervento per i lavori di perforazione della costiera jonica-lucana per l'importo complessivo di 2 miliardi, è revocata.

Art. 2.

La predetta somma di lire 2.000 milioni è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8194

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Modifica dell'ordinanza n. 1959 del 26 giugno 1990 e revoca del decreto ministeriale n. 443 del 28 marzo 1988 concernente il finanziamento per la riattazione delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico maggio 1985, nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte. (Ordinanza n. 2483).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1959 del 26 giugno 1990 con la quale sono stati stanziati L. 19.200.000.000 alla regione Abruzzo per gli interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato a seguito del sisma del 20 maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte;

Visto il decreto ministeriale n. 443 del 28 marzo 1988 con il quale è stato disposto un finanziamento di lire 500.000.000 a favore della regione Abruzzo per interventi sul patrimonio edilizio privato per i comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte;

Considerato il notevole tempo trascorso da tale data senza che i lavori siano stati appaltati nonostante che l'intervento sia stato dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del decreto n. 443/1988;

Considerato, altresì, che nessuna richiesta fondi è stata avanzata e che la somma di L. 500.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa: l'ordinanza n. 1959 del 26 giugno 1990 è modificata all'art. 1 nella parte relativa all'assegnazione alla regione Abruzzo, per gli interventi sul patrimonio edilizio privato di competenza degli enti locali, che viene ridotta da L. 19.200.000.000 a L. 18.700.000.000 e il decreto ministeriale n. 443 del 28 marzo 1988 è revocato.

Art. 2.

La somma di lire 500.000.000 assegnata alla regione Abruzzo è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8195

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Modifica dell'ordinanza n. 1959 del 26 giugno 1990 e revoca dei decreti ministeriali numeri 295 e 297 datati 15 marzo 1991 concernenti l'erogazione di fondi al comune di Lucoli e Tornimparte, per interventi sugli edifici pubblici di proprietà comunale danneggiati a seguito del sisma del maggio 1985. (Ordinanza n. 2484).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1959 del 26 giugno 1990 con la quale sono stati stanziati L. 4.000.000.000 per interventi sugli edifici pubblici della regione Abruzzo;

Visti i decreti ministeriali numeri 295 e 297 del 5 marzo 1991, con i quali sono stati disposti il finanziamentio di L. 200.000.000 a favore del comune di Lucoli e di L. 800.000.000 a favore del comune di Tornimparte per interventi urgenti sugli edifici pubblici danneggiati a seguito dell'evento sismico del maggio 1985;

Considerato il notevole tempo trascorso senza che i lavori siano stati appaltati, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dei provvedimenti;

Considerato, altresì, che nessuna richiesta fondi è stata avanzata e che le somme di lire 200.000.000 e 800.000.000 risultano disponibili sul capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa: l'ordinanza n. 1959 del 26 giugno 1990 è modificata all'art. 1 nella parte relativa all'assegnazione alla regione Abruzzo per gli interventi sugli edifici pubblici di competenza degli enti locali, che viene ridotta da L. 4.000.000.000 a L. 3.000.000.000 e i decreti ministeriali numeri 295 e 297 del 15 marzo 1991 sono revocati.

Art. 2.

Le somme di L. 200.000.000 e L. 800.000.000 assegnate ai comuni di Lucoli e Tornimparte sono utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8320

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Modifica dell'ordinanza n. 2183 del 4 dicembre 1991 e revoca del decreto ministeriale n. 716 del 28 ottobre 1993 concernente l'erogazione di fondi al comune di Settefrati per danni causati dal maltempo del giugno 1990 e gennaio 1991. (Ordinanza n. 2485).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183 del 4 dicembre 1991 con la quale sono state assegnate L. 4.500.000.000 alla regione Lazio per interventi urgenti per danni causati dal maltempo del giugno 1990 e gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale n. 716 del 28 ottobre 1993 con il quale è stato disposto un finanziamento di lire 58.000.000 a favore del comune di Settefrati;

Considerato il notevole tempo trascorso da tale data senza che i lavori nel comune di Settefrati siano stati appaltati, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del provvedimento;

Considerato, altresì, che nessuna richiesta fondi è stata avanzata e che la somma di L. 58.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa l'ordinanza n. 2183 del 4 dicembre 1991 è modificata all'art. 1 nella parte relativa all'assegnazione alla regione Lazio, per gli interventi urgenti per danni causati dal maltempo del giugno 1990 al gennaio 1991, che viene ridotta da L. 4.500.000.000 a L. 4.442.000.000 e il decreto ministeriale n. 716 del 28 ottobre 1993 è revocato.

Art. 2.

La somma di L. 58.000.000 assegnata al comune di Settefrati è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8191

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 1939 del 7 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio. (Ordinanza n. 2486).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1939 del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1990, concernente la realizzazione di nove interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio prevedendo il finanziamento complessivo alla regione Lazio di L. 4.095.000.000;

Considerato che i lavori relativi a:

ricaptazione sorgenti acquedotti Leonessa e Accumoli (Rieti) importo lire 470.000.000;

integrazione serbatoi a servizio dell'acquedotto di Leonessa (Rieti) importo lire 648.000.000,

come comunicato dalla regione Lazio con nota n. 8119 del 30 settembre 1996 sono stati realizzati con altre fonti di approvvigionamento;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa è revocata l'ordinanza n. 1939 del 7 giugno 1990 per la parte concernente gli interventi di ricaptazione sorgenti acquedotti di Leonessa e Accumuli (Rieti) e di integrazione serbatoi a servizio dell'acquedotto di Leonessa per l'importo di L. 1.118.000.000.

Art. 2.

La somma di L. 1.118.000.000 assegnata alla regione Lazio è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8192

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 settembre 1996, n. 620.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Vista la richiesta dell'Unione importatori esportatori commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (Uniceb);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 17 gennaio 1996;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, è sostituito dal seguente:

"4. L'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, e di maltodestrine, quali sciroppo di glucosio, è vietata per i seguenti alimenti:

a) insaccati crudi, freschi o stagionati;

b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;

c) preparazioni di sole carni crude"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente: «Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, sostituendo il comma 4 dell'art. 6 del decreto minsiteriale 24 febbraio 1988, n. 106, stabilisce che l'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, di maltodestrine (sciroppo di glucosio), e di proteine di soia isolate è vietata per i seguenti alimenti: insaccati crudi, freschi o stagionati; carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; preparazioni di sole carni crude.

96G0642

DECRETO 11 novembre 1996.

Modificazioni al decreto 14 giugno 1996 concernente condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1996 concernente le condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 4 luglio 1996;

Rilevata la necessità di modificare le previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera *c)*, 4, comma 2, 5 e 6, comma 1, del decreto ministeriale sopracitato al fine di consentirne una più efficace applicazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 23 ottobre 1996;

Decreta:

Al decreto ministeriale 14 giugno 1996, concernente le condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, è aggiunta la seguente frase: «deve essere in particolare eseguito il controllo della materia prima al momento del conferimento, al fine di verificarne i requisiti igienico-sanitari e di accertare che il pH dell'intera massa di origine bovina risulti sempre superiore a 11»;

all'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pelli, le spaccature, i carnicci devono essere immagazzinati in locali appositi, provvisti di pavimenti e pareti in materiale impermeabile facile da pulire; al momento dell'arrivo presso lo stabilimento di produzione di gelatine, qualora le materie prima destinate alla lavorazione delle gelatine medesime non vengano avviate a lavorazione entro le 24 ore dal loro arrivo, le stesse devono essere sottoposte a refrigerazione»;

all'art. 5, è aggiunto il seguente comma:

«2. La consegna delle materie prime allo stabilimento per la produzione di gelatine deve essere effettuata nel più breve tempo possibile»;

all'art. 6, al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* le cotenne suine devono essere sottoposte ad idrolisi acida, con l'impiego di acido solforico o cloridrico, mantenendo la massa a pH inferiore a 2 per 20-36 ore, seguita dal trattamento termico a 138-140 °C per 4 secondi».

Roma, 11 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 341

96A8228

DECRETO 4 dicembre 1996.

Modifica delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, punto 2, 13, commi 1, 2 e 3, e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate, soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1985, 7 aprile 1991 e 9 maggio 1994, con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX edizione, del secondo e del terzo supplemento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuta la necessità di armonizzare la lettera *a)* della tabella V del citato decreto ministeriale 27 luglio 1992 alle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Sentiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a)* della tabella V del decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: «*a)*: "Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima nelle 24 ore (F.U. tab. 8), contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1% ed il 2,5% in peso inclusi o una quantità superiore a 0,01 grammi per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 grammi per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,10 grammi per unità di somministrazione; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima nelle 24 ore (F.U. tab. 8), contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra inferiore all'1% in peso per preparazione multidose, o una quantità non superiore a 0,01 grammi per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 grammi per unità di somministrazione per via rettale; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi"».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

96A8231

DECRETO 4 dicembre 1996.

Elenchi delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rispettivi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, punto 2, 13, commi 1, 2 e 3, e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972;

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 385, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione unica sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate, soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e relativi stati di tossicodipendenza;

Ritenuto necessario, per la più agevole applicazione delle suddette tabelle, aggiornare il predetto elenco delle specialità medicinali che contengono le sostanze indicate nelle tabelle stesse;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi delle specialità medicinali registrate contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle approvate con il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Sono comunque soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le specialità medicinali ancorché non indicate negli allegati elenchi e le preparazioni galeniche rispondenti ai criteri fissati dal decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere da tale data, cessa di avere efficacia il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI
SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Tabella I

Principio attivo	Specialità
Alfentanil cloridrato	Fentalim fiale Rapifen fiale
Fentanil citrato	Fentanest fiale Leptofen fiale
Metadone cloridrato	Eptadone fiale Eptadone flacone per via orale
Morfina cloridrato	Cardiostenol fiale
Morfina solfato	MS Contin discoidi Oblioser discoidi Relipain capsule
Sufentanil citrato	Fentatienil fiale Sufenta fiale

Tabella IV

Principio attivo	Specialità
Amfepramone cloridrato	Liena Valeas compresse Tenuate Dospan compresse
Barbesaclone	Maliasin confetti
Buprenorfina cloridrato	Temgesic compresse Temgesic fiale
Butorfanolo tartrato	Dolorex iniettabile (uso veterinario)
Destropropossifene cloridrato	Liberen confetti Liberen fiale Liberen supposte
Fendimetrazina bitartrato	Plegine compresse
Fenobarbitale	Comizial compresse Gardenale compresse Luminale compresse Luminale elisir Luminalette compresse
Fenobarbitale sale sodico	Gardenale fiale Luminale fiale
Lefetamina cloridrato	Santenol confetti Santenol fiale Santenol supposte
Pentazocina cloridrato	Talwin Tab compresse
Pentazocina lattato	Pentafen fiale Pentalgina fiale Talwin fiale Talwin Sup supposte Tobrasone collirio

Tabella V

Principio attivo	Specialità
Alprazolam	Frontal compresse Frontal gocce Mialin compresse Mialin gocce Valeans capsule Xanax compresse Xanax gocce
Amobarbitale	Antidol confetti Antidol supposte
Bromazepam	Compendium capsule Compendium gocce Lexil capsule Lexotan capsule Lexotan compresse Lexotan gocce Lexotan Plus capsule

Principio attivo	Specialità
Butalbital	Optalidon confetti
	Optalidon supposte
Clobazam	Frisium capsule
Clonazepam	Rivotril compresse
	Rivotril fiale
	Rivotril gocce
Clorazepato dipotassico	Tranxene capsule
Clordiazepossido cloridrato	Diapatol capsule
	Equibral confetti
	Psicofar compresse
	Reliberan capsule
	Sedans confetti
	Seren Vita capsule
Clordiazepossido	Librax confetti
	Libium capsule
	Limbitryl capsule
	Limbitryl Plus capsule
Clotiazepam	Rizen compresse
	Rizen gocce
	Tienor compresse
	Tienor gocce
Codeina bromidrato neutro bidrato	Hederix Plan gocce
	Hederix Plan supposte
Codeina cloridrato	Codeinol gocce
	Codeinol forte supposte
	Codeinol supposte
	Lactocol sciroppo
Codeina fosfato	Antidol confetti
	Bromocodeina sciroppo
	Co-Efferalgan compresse
	Co-Efferalgan compresse effervescenti
	Lonarid compresse
	Lonarid supposte
	Senodin-An sciroppo
	Spasmoplus supposte
Codeina resinato	Codipront capsule
	Codipront sciroppo
Delorazepam (Clordemetildiazepam)	EN compresse
	EN fiale
	EN gocce
Diazepam	Aliseum capsule
	Ansiolin compresse
	Ansiolin fiale
	Ansiolin gocce
	Diazemuls fiale
	Eridan confetti
	Gamibetal Plus compresse
	Gamibetal Plus mite compresse
	Noan confetti
	Noan fiale
	Noan gocce
	Spasen Somatico confetti
	Spasen Somatico 40 compresse
	Spasmeridan confetti
	Spasmomen Somatico 20 confetti
	Spasmomen Somatico 40 compresse
	Spasmostop somatico compresse
	Spasmostop somatico confetti
	Tranquirit gocce
	Tranquirit lentocapsule
	Valium capsule
	Valium fiale
	Valium gocce
	Valpinax compresse
	Valpinax gocce
	Valtrax compresse
	Vatran compresse
	Vatran fiale
	Vatran sciroppo
Difenossilato cloruro	Reasec compresse
Diidrocodeina rodanato	Cardiazol Paracodina gocce
	Paracodina gocce
	Paracodina sciroppo
Estazolam	Esilgan compresse
Etilmorfina cloridrato	Codetilina Eucaliptolo Hè supposte bambini
	Mindol Merck confetti
Feniletilbarbiturato di chinidina	Natisedina compresse

Principio attivo	Specialità
Fenobarbitale	Bellergil confetti
	Brolumin compresse
	Gamibetal Complex compresse
	Metinal Idantoina L compresse
	Neurobiol sciroppo
Flunitrazepam	Darkene compresse
	Darkene gocce
	Roipnol compresse
	Valsera compresse divisibili
Flurazepam dicloridrato	Remdue capsule
Flurazepam monocloridrato	Dalmadorm capsule
	Felison capsule
	Flunox capsule
	Midorm A R capsule ad azione ripetuta
	Valdorm capsule
Halazepam	Paxipam compresse
Ketazolam	Anseren capsule
Loflazepato di etile	Victan compresse
Lorazepam	Control compresse
	Lorans compresse
	Lorans gocce
	Quait compresse
	Tavor compresse
	Tavor fiale
	Tavor gocce
	Tavor Expidet discoidi
Lormetazepam	Minias compresse
	Minias gocce
	Noctamid compresse
Medazepam	Debrum capsule
	Lerisum capsule
	Lerisum gocce
Metilfenobarbitale	Dintoinale
	Metinal Idantoina compresse
	Metinal Idantoina L compresse
N-Demetildiazepam	Madar confetti
	Madar gocce
	Madar Notte confetti
Nitrazepam	Mogadon compresse
Ossazepam	Adumbran compresse
	Limbial compresse
	Limbial gocce
	Oxapam confetti
	Persumbrax confetti
	Quilibrex capsule
	Serpax compresse
Pemolina	Deadyn compresse
Pentobarbital	Isoptin S confetti
Pinazepam	Domar capsule
Prazepam	Prazene compresse
	Prazene gocce
Quazepam	Oniria compresse
	Quazium compresse
Temazepam	Euipnos capsule
	Levanxol capsule
	Normison capsule
Tramadolo cloridrato	Contramal capsule
	Contramal compresse ritardo
	Contramal fiale
	Contramal gocce
	Contramal supposte
	Fortradol capsule
	Fortradol compresse ritardo
	Fortradol fiale
	Fortradol gocce
	Fortradol supposte
Triazolam	Halcion compresse
	Songar capsule

Tabella VI

Principio attivo	Specialità
Brotizolam	Lendormin compresse
	Mederantil iniettabile (uso veterinario)
	Nimbisan compresse
Etizolam	Depas compresse
	Depas gocce
	Pasaden compresse
	Pasaden gocce
Meprobamato	Quanil compresse
Zolpidem emitartrato	Ivadal compresse
	Niotal compresse
	Stilnox compresse
Zopiclone	Imovane compresse
	Sopivan compresse rivestite

96A8232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1996.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'I.V.A. delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che dà facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992 con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione,

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies*, punto 2, lettera *a)*, primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1996 con il quale è stato fissato in L. 190.000 il nuovo limite per l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 1996;

Visto l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento l'art. 2, comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di valore di L. 190.000, previsto dall'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1993, n. 13, e successive modificazioni, è ridotto a L. 172.000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1997.

Roma, 2 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A8230

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Viste le delibere del 24 e 29 giugno 1996 con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17 e 22 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17 e 22 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, secondo l'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

p. Il Ministro: CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

1.1. La «Fondazione Cassa di risparmio di Rimini» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.

Comma 2.

1.2. Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Rimini, fondata nel 1840 da un'associazione *volontaria* di cento *privati cittadini*, legalmente riconosciuta dallo Stato Pontificio ... *(omissis)*.

(Omissis).

Art. 2.

Comma 1.

2.1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Rimini, la Fondazione persegue fini di interesse *generale*, di promozione dello sviluppo economico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, *della cultura* e della sanità ... *(omissis)*.

(Omissis).

Comma 2.

2.2. *La Fondazione potrà dotarsi di un regolamento interno che disciplini le modalità di intervento nei settori indicati al comma precedente. La approvazione e la modifica del regolamento spettano al consiglio di amministrazione, col parere dell'assemblea.*

Comma 3.

2.3. La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe .. *(omissis)*.

(Omissis).

Art. 3.

Comma 1.

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

(omissis);

d) da altri beni che eventualmente possono pervenire alla Fondazione *mortis causa o da liberalità per atto tra vivi*, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

e) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità.

(Omissis).

Art. 6.

Comma 1.

6.1. I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario. Il numero massimo dei soci è 100; *di essi 30* designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del successivo art. 7.

Comma 2.

6.2. Per essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche ... *(omissis)* ... o di altri settori *di intervento della Fondazione*, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

Comma 3.

6.3. Non possono essere nominati soci i dipendenti in servizio ... *(omissis)*.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Comma 2.

7.2. La qualità di socio si acquista:

(omissis);

b).

I) per designazione di diritto

la provincia di Rimini;

il comune di Rimini,

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini,

i quali saranno rappresentati nell'assemblea dei soci dai rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.

II) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento a *sua* cura, dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

uno dalla regione Emilia-Romagna;

due dalla provincia di Rimini;

uno dal comune di Riccione;

uno dal comune di Santarcangelo;

uno dal comune di Cattolica;

uno dal comune di Bellaria-Igea Marina,

i designati dalla provincia di Rimini devono essere scelti fra le persone che non risiedono o non hanno domicilio nei sopraelencati comuni della provincia di Rimini;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento, a *sua* cura dei requisiti previsti dal presente statuto, fra i quali l'esercizio dell'attività o della funzione nell'ambito del territorio della provincia di Rimini, su designazione dei seguenti enti e istituzioni:

(omissis);

uno dall'ENAIP S. Zavatta di Rimini;

uno *dalla Uni.Tu.Rim. - Società per l'università nel riminese - S.p.a. di Rimini.*

Comma 3.

7.3. Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci ... *(omissis)* e le amministrazioni a designare *i nominativi* da proporre a socio nel numero necessario.

(Omissis).

Art. 8.

Comma 1.

8.1. L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

(omissis);

sulla elezione dei Sindaci;

sulla misura dei compensi annui e della medaglia di presenza per i componenti *del* consiglio di amministrazione e *del* collegio sindacale;

(omissis).

Comma 2.

8.2. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie.

Comma 3.

8.3. *Per le nomine degli amministratori l'assemblea tiene conto delle necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.*

Art. 17.

Comma 1.

17.1. I componenti *del* consiglio di amministrazione e *del* collegio sindacale non possono ricoprire cariche in più di tre ... *(omissis)*.

(Omissis).

Norme transitorie

Art. 22.

(Omissis).

Comma 4.

22.4. Il presidente si attiverà per le eventuali designazioni a socio da parte degli enti ... *(omissis)*.

(Omissis).

Comma 6.

22.6. Il presidente e il vice presidente della conferente Cassa di risparmio di Rimini ... *(omissis)*.

Comma 7.

22.7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del presente statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione ... *(omissis)*.

Comma 8.

22.8. Il Fondo di riserva di cui all'art. 3, che si era costituito e successivamente alimentato con il 50% dei proventi lordi ... *(omissis)*, in essere alla *data del 29 settembre 1995* può essere utilizzato, fino alla misura degli 8/10, per la realizzazione ... *(omissis)*.

96A8222

DECRETO 20 novembre 1996.

Attuazione dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»;

Visto, in particolare, l'art. 56, comma 2, che prevede l'adozione di apposito schema di garanzia fidejussoria da approvare con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 195298 del 15 ottobre 1996 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre il suddetto schema di garanzia fidejussoria;

Visto lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito schema relativo alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

La predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che richiedono al Fondo di rotazione l'erogazione degli anticipi, può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Premesso che:

la Commissione europea ha emanato la decisione n. .... del .... con la quale ha approvato il .... *(a)*, che comporta un finanziamento a carico dei Fondi strutturali pari a ECU ...., a fronte del quale è previsto un finanziamento di ECU .... a carico dello Stato membro;

il/la .... *(b)*, a seguito della predetta decisione, ha concesso, con decreto n. .... del .... al/alla .... *(c)* un contributo nazionale di lire .... a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sulle assegnazioni della delibera CIPE del......................, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del...;

a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, al/alla .... *(c)* possono essere concessi anticipi prima del pagamento del saldo finale, di cui il .... *(d)* pari al .... per cento dell'importo del contributo nazionale concesso a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

il/la...................................... *(c)* è tenuta, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, a presentare a favore del/della.. *(b)* garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;

con decreto del Ministro del tesoro in data............................., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del ...., è stato approvato lo schema di garanzia fidejussoria previsto dal citato art. 56, comma 2, della legge n. 52/1996 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

l'importo da garantire è di lire .... (diconsi lire ....) corrispondente al .... (d) anticipo del .... per cento del contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, come sopra specificato e salvo quanto più avanti precisato.

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritta .... (e), con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... (f), a mezzo dei sottoscritti signori: .... nato a .... il .... nato a .... il .... nella loro rispettiva qualità di .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della .... (c), in seguito indicato/a .... (g) ed a favore del/della .... (b), che di seguito verrà indicato per brevità amministrazione; fino alla concorrenza di lire .... (diconsi lire ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La .... (f) sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la ....(g) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata senza alcun onere di motivazione e di prova da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della .... (f) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... (g) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la .... (g) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali», sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla liberazione del/della .... (g) da parte dell'amministrazione, salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.

L'amministrazione dispone lo svincolo dandone comunicazione alla .... (f) ed al/alla .... (g);

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... (g) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla .... (f) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

NOTE

(a) Forma d'intervento comunitario (programma operativo, regime di aiuti nazionale, sovvenzione globale, iniziativa comunitaria, ecc).

(b) Amministrazione che concede il contributo e richiede al Fondo di rotazione l'erogazione dell'anticipo.

(c) Soggetto beneficiario del contributo.

(d) Primo o secondo anticipo.

(e) Soggetto che presta la garanzia.

(f) Banca, società di assicurazione, società finanziaria.

(g) Denominazione abbreviata del beneficiano del contributo.

96A8223

DECRETO 29 novembre 1996.

Trasferimento del debito di L. 60.832.528 dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 438 con il quale il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) è stato soppresso in applicazione dell'art. 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975 e che alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 309, con la quale è stata istituita la Casa internazionale dello studente la cui gestione è affidata al C.I.V.I.S. sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 438 che attribuisce il proseguimento della gestione della Casa internazionale dello studente (C.I.S.) all'Opera universitaria di Roma previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti alla data di cessazione del C.I.V.I.S.;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da due debiti in contestazione nei confronti dell'I.N.A.I.L., relativamente a prestazioni assicurative per l'importo globale di L. 60.832.528;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i debiti per complessive L. 60.832.528 dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse nei confronti dell'I.N.A.I.L. per complessive L. 60.832.528 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

p. *Il Ministro*: PINZA

96A8224

DECRETO 29 novembre 1996.

Trasferimento del credito di L. 63.089.682 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata alla Federazione delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ed altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Accertato che resta da riscuotere un credito, per complessive L. 63.089.682, nei confronti della regione Marche a titolo di contributo per assistenza farmaceutica;

Considerato che la regione Marche, nonostante i continui solleciti, non ha provveduto a versare quanto dovuto, per cui non si prevede la realizzazione del credito di cui trattasi in tempi brevi;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata, è necessario trasferire il credito in questione;

Decreta:

Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Macerata di cui alle premesse ed ammontare complessivamente a L. 63.089.682, è trasferito alla Federazione della casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua artigiani di Macerata al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

p. *Il Ministro*: PINZA

96A8225

DECRETO 6 dicembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 novembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 21 novembre 1996 che hanno disposto per il 29 novembre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 novembre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,31 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,72 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,80 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 190.298.948.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 28 febbraio 1997; a L. 401.900.679.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 maggio 1997 e a L. 808.182.380.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 28 novembre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,96 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,04 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,55 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

p. *Il direttore generale*: GRILLI

96A8287

DECRETO 6 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 novembre 1996 è pari a 104 925 miliardi;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 14 marzo 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3 250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

p. *Il direttore generale*: GRILLI

96A8288

DECRETO 6 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 novembre 1996 è pari a 104.925 miliardi;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 16 giugno 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8289

DECRETO 6 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 novembre 1996 è pari a 104.925 miliardi;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 dicembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8290

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 1996.

Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle Drupacee» (Sharka).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [(art. 71, comma 1, lettera *c*)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1992, concernente la lotta obbligatoria contro la «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);

Considerato che è necessario adeguare il citato decreto ministeriale 26 novembre 1992 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche ed alla accresciuta capacità di diffusione del patogeno;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate dal virus della Vaiolatura delle drupacee;

Udito il parere n. 43/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbilgatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)» causata dal virus Plum pox virus (PPV) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ispezioni

Accertamenti sistematici in campo e in vivaio relativi alla infezione di Plum pox virus (PPV) sulle drupacee suscettibili (albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee) sono disposti annualmente dalle regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali o da organismi da essi delegati.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive dalle piante ospiti del virus e, per nuovi focolai, in appropriate analisi di laboratorio.

Le analisi devono essere eseguite dai Servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori da essi accreditati.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della Vaiolatura delle drupacee al Servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus.

La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura dei Servizi fitosanitari regionali, al Servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il Servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione più idonei ad evitare il diffondersi della malattia.

Art. 4.

Estirpazione e distruzione piante infette

Le piante a dimora risultate infette devono essere estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, al più presto e comunque prima della ripresa vegetativa successiva all'accertamento.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione anche dell'intero impianto.

Art. 5.

Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

È fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacce suscettibili al PPV di prelevare il materiale di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV.

In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varietà devono essere localizzate in aree dichiarate dal Servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.

Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio eseguiti nonché la quantità di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta contrassegnata.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta.

I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da Paesi comunitari e/o terzi devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione degli opportuni accertamenti.

I costitutori di nuove varietà di drupacce, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilità la sanità almeno per il PPV.

Art. 6.

Campi di piante madri e vivai

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla immediata distruzione delle piante infette o sospendere il prelievo del materiale di propagazione dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal Servizio fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanità.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potrà essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque solamente dopo specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale che condurrà ispezioni visive ed analisi ufficiali per almeno tre anni.

Nei vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varietà o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il Servizio fitosanitario regionale dovrà disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.

Art. 7.

Detenzione di piante infette

Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da Plum pox virus per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso.

È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale che ne informerà il Servizio fitosanitario centrale.

Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto.

Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 8.

Commercializzazione di frutti con sintomi

Le ditte di commercializzazone e le industrie di trasformazione di frutti di drupacce devono segnalare al Servizio fitosanitado regionale di competenza la provenienza di partite di frutta con sintomi sospetti della malattia.

Art. 9.

Contributi per l'estirpazione

Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende per l'estirpazione di frutteti di drupacce in cui sia presente la malattia.

Art. 10.

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 26 novembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblizazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1996.

Autorizzazione alla SanPaolo vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla SanPaolo vita S.p.a., con sede in Milano, via Broletto n. 44;

Vista l'istanza presentata dalla SanPaolo vita S.p.a. in data 2 novembre 1995 e successive integrazioni con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 30 settembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla SanPaolo vita S.p.a.;

Dispone:

La SanPaolo vita S.p.a., con sede in Milano, via Broletto n. 44, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8233

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELIBERAZIONE 13 luglio 1996.

Regolamenti riguardanti l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e l'individuazione dei documenti sottratti al diritto di accesso. (Deliberazione n. 3).

IL CONSIGLIO NAZIONALE

riunito in Roma il 13 luglio 1996;

Vista la deliberazione n. 123 del Comitato centrale, concernente l'approvazione dei regolamenti riguardanti rispettivamente l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e l'individuazione dei documenti sottratti al diritto di accesso;

Visti gli articoli 2, 4 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto d'accesso ai documenti amministrativi e diritto d'accesso ai documenti amministrativi);

Delibera:

Sono approvati i regolamenti concernenti rispettivamente l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e l'individuazione dei documenti sottratti al diritto d'accesso.

I regolamenti di cui trattasi fanno parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata al Ministero della sanità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Roma, 13 luglio 1996

Il presidente
PAGNI

Il segretario
DI IORIO

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI E GLI UFFICI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA FNOMCeO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della FNOMCeO sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

I procedimenti di cui sopra devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

Per i procedimenti non contemplati nelle allegate tabelle, il termine di conclusione è quello previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte della FNOMCeO della richiesta o della proposta.

Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dai regolamenti per l'adozione del provvedimento.

Ove la domanda o la documentazione prodotta per l'adozione del provvedimento risultino irregolari o incomplete se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l'istanza indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza entro il termine appositamente previsto nelle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento o in mancanza nel termine di trenta giorni.

In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.

Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di timbratura e protocollo della domanda e dei documenti costituisce data di ricevimento degli stessi. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia oppure una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 3.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità gli uffici danno comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

La comunicazione dell'avvio del procedimento deve indicare ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 4

Partecipazione al procedimento

Coloro che hanno il titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.

La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 5

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero alla data in cui il dirigente deve trasmettere gli atti al comitato centrale. Essi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera la FNOMCeO dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di altri servizi dell'Ente il termine del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessario per l'espletamento delle fasi stesse.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la FNOMCeO deve adottare la propria determinazione.

Art. 6

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

Per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi l'unità organica competente, indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Il responsabile del procedimento è il dirigente o in caso di mancanza della figura professionale del dirigente in riferimento al dipendente incaricato.

Art. 7.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

Con le medesime procedure relative all'approvazione del presente regolamento, la FNOMCeO procede alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 8.

Pubblicazione

Il presente regolamento è portato a conoscenza, mediante lettera circolare, di tutti i presidenti degli ordini.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA FNOMCeO

PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Designazione dei rappresentanti della FNOMCeO	Art. 15 - lett. d) DLCPS 233/46	Dirigente Ufficio Organi Collegiali	- 15 gg per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alle Commissioni - 30 gg per adottare la deliberazione	Dopo l'emanazione della Legge 409/85 la competenza per le designazioni di cui trattasi è della Commisione medica o odontoiatrica
Direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lett. g), art 3 DLCPS 233/45	Art. 15 lett. f) DLCPS 233/46	Dirigente Ufficio Legale	- 30 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione per la conciliazione o il parere. - 90 gg.per la conciliazione o per il parere da rilasciare con deliberazione	Dopo l'emanazione della Legge 409/85 la competenza per la conciliazione delle controversie è della Commissione medica o odontoiatrica
Apertura del procedimento disciplinare	Art. 3 lett. f) DLCPS 233/46 Art. 39 - DPR 221/50	Non può individuarsi un responsabile del procedimento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di competenza del Presidente della rispettiva Commissione	- 45 gg per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione competente - 90 gg. per l'adozione della deliberazione di apertura o di archiviazione del procedimento	Dopo l'emanazione della Legge 409/85 la compe- tenza è della Commissione medica o odontoiatrica

PROCEDIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Decisione del procedimento disciplinare	Art 3 lett. f) DLCPS 233/46 Art. 39 - DPR 221/50	Non può individuarsi un responsabile del procedimento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di competenza del Presidente della rispettiva Commissione	- 60 gg. dall'adozione del- la delibera di apertura del procedimento disciplinare per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione competente - 90 gg per l' adozione della decisione	Ai sensi ell'art 39 lett b) del DPR 221/50 l'interessato ha 20 gg. di tempo prorogabili a sua richiesta per prendere visione degli atti relativi al giudizio
Sospensione di diritto dall' esercizio della professione	Art. 43 DPR 221/50	Dirigente Ufficio Legale	Trattandosi di sospensione automatica non esiste necessità di istruttoria procedimentale, quindi, il termine di 30 gg. si riferisce alla deliberazione del Comitato Centrale	
Approvazione regolamento interno degli Ordini art.35 DPR 221/50	Art.35 ,1° comma DPR 5.4.1950, n 221	Dirigente Ufficio Organi Collegiali	- 45 gg per l'istruttoria procedimentale - 90 gg per l'adozione della deliberazione del Comitato Centrale e la trasmissione al Ministero della Sanità	L'Art.35 del DPR 5 4 1950, n.221 prevede, dopo l'approvazione della delibera dell'Ordine, la trasmissione della deliberazione stessa al Ministero della sanità, il quale nel termine di 3 mesi dalla ricezione può con decreto motivato disporre l'annullamento per vizi di legittimità

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della FNOMCeO sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti se richieste da persone diverse dall'interessato:

a) documenti relativi ad accertamenti medico-legali di dipendenti;

b) documenti comunque relativi alla salute di dipendenti;

c) documenti concernenti situazioni private di componenti organi collegiali degli ordini e dipendenti (situazioni di carattere finanziario, economico, patrimoniale e familiare),

d) documenti attinenti a procedimenti penali a carico di componenti organi collegiali degli ordini, limitatamente alle notizie aventi carattere riservato,

e) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti,

f) documenti relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza della FNOMCeO a carico di componenti degli organi collegiali degli ordini,

g) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

h) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa

Art. 3.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate nell'art. 2, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 4.

Modifiche del presente regolamento

1. Con le medesime procedure relative alla approvazione del presente regolamento, la FNOMCeO procede alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi ivi compresa la fissazione di un termine di differimento dell'accesso

Art. 5

Pubblicazione

Il presente regolamento è portato a conoscenza, mediante lettera circolare, di tutti i presidenti degli ordini.

96A8234

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 19 febbraio, 29 aprile e 4 maggio 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruzione universitaria - ufficio quinto) del 6 novembre 1996, prot. n. 3256 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 24 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte seconda, titolo IV, capo XLI, gli articoli da 562 a 570 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo XLI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 562. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Catania, con sede presso la cattedra di chiruriga vascolare.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurigia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 563. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 564. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 565. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 566. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgia delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica.

b) Fisiopatologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 567. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificate:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia	ore	25
anatomia chirurgica dei vasi	»	25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (intersistemica)	»	75
chirurgia generale	»	50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica	ore	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	130

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

enestesia e rianimazione	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgia delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgia delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgia delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 568. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

i reparti saranno individuati selezionati e prescelti annualmente.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 21 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8243

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato, modificato ed integrato come indicato in epigrafe, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 69 a 85 incluso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 60. — La facoltà di economia in atto conferisce anche il diploma universitario triennale in economia e gestione dei servizi turistici.

Il corso di diploma persegue l'obiettivo di formare specifiche competenze professionali in risposta alle esigenze del mercato del lavoro in cui opera l'università. In particolare il corso fornirà competenze specifiche per figure professionali in grado di operare nelle aziende turistiche e in organismi pubblici di formazione turistica capaci di far fronte alle esigenze del settore turistico.

Art. 70. — Nel corso del diploma universitario il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze

del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio del corso di diploma tenendo conto anche del punteggio conseguito nelle prove di maturità presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, della buona conoscenza di una lingua straniera moderna e della cultura generale dei candidati.

Art. 71. — Sono titoli di ammissione al corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 72. — Sono organi del corso di diploma il presidente, il consiglio ed il coordinatore.

Art. 73. — Il presidente è un professore di ruolo della facoltà di economia ed è eletto dal consiglio del corso di diploma di cui al successivo art. 74.

Il presidente convoca il consiglio e lo presiede, con le funzioni attribuite dalla vigente normativa al presidente di corso di laurea.

Il presidente promuove, mediante il consiglio di amministrazione dell'università ed il rettore, la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di formazione nell'ambito del corso di diploma.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 74. — Il consiglio del corso di diploma è composto da tutti i docenti di ruolo e supplenti che insegnano nel corso stesso e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso, al consiglio del corso di diploma partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività di docenza nel corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 12 della legge n. 341/90.

Art. 75. — Il coordinatore è un professore il quale collabora con il presidente e sovraintende all'attuazione delle delibere adottate dal consiglio occupandosi anche di problemi organizzativi.

Art. 76. — Gli studenti del corso di diploma sono tenuti a seguire tutti i corsi di lezione, tutte le attività pratiche e le esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente.

La frequenza è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono stabilite dal manifesto degli studi.

Art. 77. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia purché conformi e compatibili con le specifiche finalità perseguite dal corso;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui al successivo art. 84 nonché quelli previsti sotto la voce altre aree;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso.

Art. 78. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2 della legge 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 79. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, le prove idoneative richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 80) ed il colloquio finale.

Art. 80. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 81. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento dei crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages e consentire agli studenti l'attuazione di periodi di tirocinio presso strutture private o pubbliche del settore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 78 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 82. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 79.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 83. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma o di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 84. — Sono insegnamenti caratterizzati del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area aziendale:

Economia e gestione delle imprese di trasporto (P02B);

Economia e gestione delle imprese turistiche (P02B);

Gestione finanziaria e valutaria (P02E);

Marketing (P02B);

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A);

Organizzazione aziendale (P02D);

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (P02D).

Area economica:

Economia dei beni e delle attività culturali (P01B - P01C);

Economia dei trasporti (P01J);

Economia del turismo (P01J);

Economia dell'ambiente (P01B - P01C);

Geografia del turismo (M06B);

Politica economica (P01B);

Storia economica del turismo (P03X).

Area giuridica:

Diritto commerciale (N04X);

Diritto dei trasporti (N06X);

Legislazione bancaria (N05X);

Legislazione del turismo (N09X - N01X).

Area matematico-statistica:

Statistica del turismo (S01A).

Aree diverse:

Sociologia del turismo (Q05D).

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica al fine del conseguimento di un equilibrato percorso didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1996

Il rettore: CUZZOCREA

96A8244

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 24 aprile 1996, intesa ad ottenere:

1) il riordino della facoltà stessa con le seguenti afferenze:

a) corso di laurea quadriennale in lettere;

b) corso di laurea quadriennale in filosofia;

c) corso di diploma universitario triennale di operatore dei beni culturali;

2) l'adeguamento del corso di laurea in lettere con inserimento nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore della tabella XII allegata al sopracitato decreto ministeriale;

Vista la proposta del senato accademico del 20 maggio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 settembre 1996, prot. n. 1980, in merito al riordino della facoltà di lettere e filosofia, con soppressione del corso di laurea in lingue e letterature straniere, ed all'adeguamento del corso di laurea in lettere al nuovo ordinamento didattico universitario di cui alla sopracitata tabella XII;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», all'art. 5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università, nell'elenco relativo alla facoltà di lettere e filosofia, dopo «la laurea in filosofia», è soppressa «la laurea in lingue e letterature straniere». Alla facoltà di lettere e filosofia rimangono afferenti, pertanto, i seguenti corsi di laurea e di diploma:

«la *laurea in lettere*;

la *laurea in filosofia*;

il *diploma universitario triennale di operatore dei beni culturali*».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo V «facoltà di lettere e filosofia», l'art. 67 del vigente statuto, relativo alla laurea in lettere, è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 67. — Alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma:

a) corso di laurea quadriennale in lettere,

b) corso di laurea quadriennale in filosofia;

c) corso di diploma universitario triennale di operatore dei beni culturali.

1 - LAUREA IN LETTERE

Art. 68. — L'accesso al corso di laurea in lettere è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 69. — Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie sia per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, sia per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'articolo successivo con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 70. — Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

In relazione ai peculiari interessi culturali didattici, scientifici del corso di laurea in lettere dell'Università cattolica vengono indicate le seguenti altre aree disciplinari caratterizzanti:

10) area delle scienze della comunicazione;

11) area delle scienze umane;

12) area della conservazione dei beni culturali.

Ai fini della formazione dei percorsi didattici di cui al successivo art. 75 comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, vengono collocati nelle aree disciplinari caratterizzanti nel modo seguente:

1. *Area delle scienze letterarie:*

L06C lingua e letteratura greca;

L06E lingua e letteratura neogreca;

L07A lingua e letteratura latina;

L07B letteratura latina medievale e umanistica;

L08B letteratura cristiana antica;

L08C drammaturgia antica;

L09C lingua e letteratura albanese;

L10B lingua e letteratura catalana;

L10C lingua e letteratura romena;

L12A letteratura italiana;

L12B letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12C critica letteraria;

L12D letterature comparate;

L12E letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale;

L13D lingua e letteratura persiana;

L14D lingua e letteratura araba;

L16A lingua e letteratura francese;

L17A lingua e letteratura spagnola;

L17B lingua e letterature ispano-americane;

L17D lingua e letteratura portoghese e brasiliana;

L18A lingua e letteratura inglese;

L18B lingue e letterature nord-americane;

L19A lingua e letteratura tedesca;

L20B lingue e letterature nordiche;

L20C lingua e letteratura olandese e fiamminga;

L21B lingue e letterature slavo-orientali;

L21C lingue e letterature slave meridionali;

L21D lingue e letterature slavo-occidentali;

L22D lingue e letterature arie moderne;

L23A lingua e letteratura cinese;

L23B lingua e letteratura giapponese;

L23C lingue e letterature della penisola indo-cinese;

L23D lingue e letterature indonesiane;

L24A lingua e letteratura berbera;

L24B lingua e letteratura somala;

L24C lingua e letteratura swahili e bantu;

L24E lingue e letterature etiopiche.

2. *Area delle scienze filologiche:*

L06A filologia anatolica;

L06B civiltà egee;

L06D civiltà bizantina;

L08A filologia classica;

L09B filologia italica e illirica;

L09D filologia celtica;

L09E filologia ugro-finnica;

L09F filologia baltica;

L10A filologia romanza;

L11B filologia italiana;

L20A filologia germanica;

L21A filologia slava.

3. *Area delle scienze glottologiche e linguistiche:*

L09A glottologia e linguistica;

L09G turcologia e mongolistica;

L09H didattica delle lingue moderne;

L10D linguistica romanza;

L11A linguistica italiana;

L13A caucasologia;

L13B lingua e letteratura armena;

L13C iranistica;

L14B semitistica;

L14C ebraico;

L15A assiriologia;

L16B linguistica francese;

L17C linguistica spagnola;

L18C linguistica inglese;

L19B linguistica tedesca;

L22A indologia;

L22B tibetologia;

L22C dravidologia;

L24D lingue sudanesi.

4. *Area delle scienze storiche:*

L02A storia greca;

L02B storia romana;

L02C numismatica;

L05A egittologia;

L05B civiltà copta;

L05C berberistica;

L13E storia dell'India;

L13F religioni e filosofie dell'India;

L13G religioni dell'Iran;

L13H storia dell'Asia centrale;

L13I storia dell'Iran;

L14A storia dei paesi islamici;

L15B storia del vicino oriente antico;

L23F storia dell'Asia sud-orientale;

L23G storia dell'Asia orientale;

L23H religioni e filosofie dell'Asia orientale;

M01X storia medievale;

M02A storia moderna;

M02B storia dell'Europa orientale;

M03A storia delle religioni;

M03B storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C storia del cristianesimo antico e medievale;

M03D storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;

M04X storia contemporanea;

N08X diritto costituzionale;

N09X istituzioni di diritto pubblico;

N12X diritto canonico e diritto ecclesiastico;

N14X diritto internazionale;

N18X diritto romano e diritti dell'antichità;

N19X storia del diritto italiano;

P03X storia economica;

Q01B storia delle dottrine politiche;

Q01C storia delle istituzioni politiche;

Q03X storia e istituzioni delle americhe;

Q04X storia delle relazioni internazionali;

Q06A storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B storia e istituzioni dell'Asia.

5. *Area delle scienze archeologiche:*

L01A preistoria e protostoria;

L01B preistoria e protostoria extra-europea;

L03A etruscologia;

L03B archeologia classica;

L03C archeologia cristiana;

L03D archeologia medievale;

L04X topografia antica;

L05A egittologia;

L05D archeologia e antichità etiopiche;

L05E archeologia fenicio-punica;

L05F archeologia del vicino oriente antico;

L05G archeologia e storia dell'arte musulmana.

6. *Area delle scienze storico-artistiche:*

H12X storia dell'architettura;

L05G archeologia e storia dell'arte musulmana;

L05H archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente;

L05I archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

L23E archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

L25A storia dell'arte medievale;

L25B storia dell'arte moderna;

L25C storia dell'arte contemporanea.

7. *Area delle scienze antropologiche e geografiche:*

E03B antropologia;

H05X topografia e cartografia;

M05X discipline demoetnoantropologiche;

M06A geografia;

M06B geografia economico-politica;

Q05D sociologia dell'ambiente e del territorio;

S03A demografia.

8. *Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo:*

L26A discipline dello spettacolo;

L26B cinema e fotografia;

L27A storia della musica antica, medievale e rinascimentale;

L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea;

L27C etnomusicologia.

9. *Area delle scienze filosofiche e pedagogiche:*

M07A filosofia teoretica;

M07B logica e filosofia della scienza;

M07C filosofia morale;

M07D estetica;

M07E filosofia del linguaggio;

M08A storia della filosofia;

M08B storia della filosofia antica;

M08C storia della filosofia medievale;

M08D storia della filosofia arabo-islamica;

M08E storia della scienza;

M09A pedagogia generale;

M09B storia della pedagogia;

M09C didattica;

M09D letteratura per l'infanzia;

M09E pedagogia speciale;

M09F pedagogia sperimentale;

N20X filosofia del diritto;

P01D storia del pensiero economico;

Q01A filosofia politica.

10. *Area delle scienze della comunicazione:*

P02B economia e gestione delle imprese;

Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi.

11. *Area delle scienze umane:*

M10A psicologia generale;

M10B psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B psicologia sociale;

M11C psicologia del lavoro e applicata;

M11D psicologia dinamica;

M11E psicologia clinica;

N21X sociologia del diritto;

P01A economia politica;

Q05A sociologia generale,

Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05E sociologia dei fenomeni politici;

Q05F sociologia giuridica e mutamento sociale;

Q05G sociologia della devianza;

S01A statistica.

12. *Area della conservazione dei beni culturali:*

B01B fisica;

C11X chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

D01A paleontologia e paleoecologia;

D01B geologia stratigrafica e sedimentologia;

D03A mineralogia;

D03B petrologia e petrografia;

E01B botanica sistematica;

G07B pedologia;

H11X disegno;

H13X restauro;

K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B informatica;

L25D museologia e critica artistica e del restauro;

M12A archivistica;

M12B paleografia;

M13X bibliografia e biblioteconomia;

N10X diritto amministrativo;

N11X diritto pubblico comparato;

P02A economia aziendale.

Art. 71. — Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende da un minimo di ventuno ad un massimo di ventitrè annualità di insegnamento.

Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 72. — Il consiglio della struttura didattica competente può stabilire la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico, come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 73. — Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, scienze della formazione, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali.

Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 74. — Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il

complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 75. — Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A): esame orale integrato da una prova scritta;

2) letteratura latina (L07A): esame orale integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica, obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A glottologia e linguistica; L11A linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A lingua e letteratura francese; L17A lingua e letteratura spagnola; L18A lingua e letteratura inglese; L19A lingua e letteratura tedesca; L21B lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A geografia; M06B geografia economico-politica.

Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C letteratura greca; L06D civiltà bizantina; L07B letteratura latina medievale e umanistica; L08A filologia classica; L08B letteratura cristiana antica; L12E letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca; l'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica;

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B archeologia classica; L03C archeologia cristiana; L03D archeologia medievale; L04X topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A filosofia teoretica; M07C filosofia morale; M07D estetica; M07E filosofia del linguaggio; M08A storia della filosofia; M08B storia della filosofia antica; M08C storia della filosofia medievale; M08D storia della filosofia arabo-islamica.

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B letteratura latina medievale e umanistica; L10A filologia romanza; L11B filologia italiana; L12D letterature comparate; L12E letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X storia medievale; M02A storia moderna; M04X storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D archeologia medievale; L25A storia dell'arte medievale; L25B storia dell'arte moderna; L25C storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A filosofia teoretica; M07C filosofia morale; M07D estetica; M07E filosofia del linguaggio; M08A storia della filosofia; M08C storia della filosofia medievale; M08D storia della filosofia arabo-islamica.

Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di dieci a un massimo di dodici) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti dal corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 70, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

NORME TRANSITORIE

Art. 76. — Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate a seguito del decreto ministeriale 30 ottobre 1995 gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Art. 3.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo V «Facoltà di lettere e filosofia», l'art. 75 del vigente statuto, relativo alla laurea in lingue e letterature straniere, è abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 4.

Conseguentemente alle modifiche sopra riportate, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto «I - *Facoltà di lettere e filosofia*», gli articoli 169, 170 e 171 del vigente statuto sono abrogati con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 novembre 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A8114

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 dicembre 1996, n. 39048.

Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'Assireme
All'Assilea
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995, n. 37835 dell'8 marzo 1996 e n. 36157 del 19 giugno 1996 sono stati forniti i chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992. Con la presente circolare si forniscono ulteriori elementi utili ai fini di cui sopra.

1. *Business Plan.*

Con la circolare n. 37835 dell'8 marzo 1996 richiamata in premessa, sono stati forniti gli orientamenti di questa amministrazione tesi ad agevolare la redazione del business plan, validi per la prima applicazione della normativa.

Nel confermare la piena validità di tali orientamenti anche per la seconda applicazione, e cioè per le domande presentate entro il 31 dicembre 1996, si fornisce, nell'allegato n. 1 — allo scopo di pervenire con gradualità ad una forma completa e definitiva dello schema da adottare ai fini di cui si tratta — un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuna iniziativa. A tale riguardo si precisa che l'illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie, di cui al punto C dello stesso allegato 1, è riservata ai soggetti cui compete, secondo i richiamati orientamenti, la redazione della seconda parte, numerica, del business plan.

Si conferma che quanto indicato non riveste carattere imperativo, costituendo, al momento, una semplice linea guida per la redazione del business plan.

2. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).*

I punti 2.8 e 2.9 della circolare n. 38522/95 forniscono le indicazioni utili per il calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) ed in equivalente sovvenzione lordo (ESL). In particolare, l'ultimo alinea del punto 2.9 fissa, convenzionalmente, il sistema di determinazione dell'imposizione fiscale ai fini di cui si tratta, con riferimento alla specifica normativa che regola il regime di tassazione del contributo in c/capitale.

In considerazione delle modifiche a detto regime, introdotte dall'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si conviene che, a partire dalla seconda applicazione della legge n. 488/1992 e, quindi, per le domande presentate a decorrere dal 4 maggio 1996, il 50% di ciascuna delle tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi.

Conseguentemente, la formula n. 2 riportata in appendice alla circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 viene così modificata:

$$c = X \cdot A \cdot q^n \cdot F_r \cdot [ESL + ESN/(1 - 0{,}10 \cdot t \cdot F_{ap})]$$

ove Fap assume la seguente espressione

$F_{ap} = (q^5 - 1)/(i \cdot qq^5)$ = fattore di accumulazione di 5 rate annuali costanti posticipate.

3. *Domande ripresentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento.*

L'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 consente che le domande ritenute ammissibili, per le quali non sia disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie, siano inserite nelle sole prime graduatorie utili successive, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie.

Al fine di consentire alle imprese interessate un più agevole accesso alle opportunità offerte dal citato art. 6, comma 8, si forniscono, ad integrazione di quanto già indicato al punto 5.5 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, i seguenti ulteriori chiarimenti.

La norma in argomento riguarda le domande istruite con esito positivo dalle banche concessionarie — e, pertanto, inserite nella graduatoria regionale di competenza — ma non agevolate o agevolate parzialmente, per insufficienza delle relative disponibilità finanziarie. Tra le domande agevolate parzialmente si intendono ricomprese anche quelle che, volte prioritariamente ad ottenere le agevolazioni previste per le «aree di crisi», di cui al punto 3.1 del programma operativo multiregionale «Industria, Artigianato e Servizi» 1994-1999, pur rispondendo alle relative, specifiche condizioni, sono state comunque agevolate, per l'esaurimento degli specifici fondi, in misura minore, con le risorse disponibili per la graduatoria regionale di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria della legge n. 488/1992.

Non rientrano, pertanto, nelle ipotesi in argomento, le domande respinte o istruite con esito negativo non inserite nella graduatoria regionale di competenza.

Le imprese interessate possono richiedere che le suddette domande vengano inserite invariate nelle sole graduatorie utili successive, attraverso una specifica istanza in tal senso, su carta intestata, una per ciascuna domanda da inserire, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In alternativa, le imprese possono riformulare tali domande, attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma.

Possono, pertanto, essere modificati esclusivamente: il capitale proprio investito (qualora ciò sia compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione.

Nel caso di domanda riformulata, deve essere utilizzato un nuovo modulo a stampa, recante un nuovo numero di progetto, nel quale evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio, che si tratta, appunto, di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995; al modulo deve essere allegata la documentazione progettuale modificata a seguito della riformulazione.

Le istanze relative alle domande invariate ed i moduli relativi alle domande riformulate devono essere inoltrati, con le modalità e nei termini stabiliti per le domande presentate per la prima volta, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, ovvero, nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, all'istituto collaboratore che ha inoltrato la domanda originaria alla banca concessionaria.

Per quanto concerne le domande agevolate parzialmente, l'impresa, sempre che non sia stata già richiesta l'erogazione del contributo, deve, contestualmente alla ripresentazione della domanda, rinunciare formalmente alle agevolazioni già concesse, attraverso specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2.

Si sottolinea, infine, che, nel solo caso di domanda riformulata, devono essere modificati, qualora variati, i dati concernenti la dimensione dell'impresa, da rilevare con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo modulo di domanda.

4. *Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione del contributo concesso (punto 7.4 e allegato 10 della circolare n. 38522/95).*

4.1 In considerazione della particolarità della prima applicazione della legge n. 488/1992 che, contrariamente a quelle successive, consente l'ammissibilità delle spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di agevolazione e, quindi, di programmi già ultimati, quanto previsto al punto 7, lettera B, dell'allegato 10 della circolare n. 38522/95, in merito alla documentazione da produrre «solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma», deve intendersi valido, con esclusivo riferimento alla prima applicazione della normativa, a partire dalla seconda delle tre erogazioni previste.

4.2 La normativa prevede che, nel caso in cui il capitale proprio investito nell'iniziativa sia costituito anche da una parte nuova, l'impresa debba produrre, prima dell'erogazione delle agevolazioni, le particolari documentazioni previste al punto 3, lettera A, dell'allegato 10 della circolare n. 38522/95. Qualora detta documentazione non sia stata già prodotta dall'impresa in fase istruttoria, viene, pertanto, indicata una specifica condizione nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Dal momento che la parte nuova del capitale proprio può essere costituita, indifferentemente, da aumenti di capitale sociale, da conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, ovvero, limitatamente agli anni solari di realizzazione del programma già trascorsi, da utili accantonati a bilancio e/o da ammortamenti anticipati effettuati nel periodo, utili ed ammortamenti al netto delle eventuali perdite registrate nel periodo stesso, l'eventuale condizione indicata nel provvedimento di concessione, ancorché riferita agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca concessionaria, della documentazione utile a comprovare l'apporto di nuovo capitale proprio, in una o più delle forme suddette consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo indicato nella condizione riportata nel provvedimento di concessione medesimo.

5. *Documentazione finale di spesa (punto 8.2 della circolare n. 38522/95).*

Per i programmi già ultimati alla data del ricevimento del decreto di concessione provvisoria, il termine di sei mesi per la trasmissione della documentazione finale di spesa, di cui al punto 8.2 della circolare n. 38522/95, decorre dalla medesima data del ricevimento.

6. *Operazioni di locazione finanziaria in «pool».*

Nel caso di iniziative da realizzare, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria, l'istituto collaboratore a carico del quale sono previsti gli adempimenti e le responsabilità di cui al decreto ministeriale n. 527/1995 ed alle successive circolari esplicative, può essere il capofila di un «pool» al quale aderiscano più istituti collaboratori, ciascuno per la frazione di propria competenza degli investimenti dell'iniziativa da agevolare. A tal fine:

restano fermi, a carico del capofila, tutti i suddetti adempimenti e le responsabità, anche in nome e per conto degli altri istituti aderenti al «pool»;

tutti gli istituti collaboratori del «pool» devono essere convenzionati con almeno una delle banche concessionarie; l'istituto capofila, in particolare, deve essere convenzionato con la banca concessionaria indicata dalla ditta nel modulo di domanda per l'istruttoria della domanda medesima;

tra i suddetti istituti deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di «pool», una per ciascuna iniziativa da agevolare, che, oltre a regolamentare i rapporti tra le parti ed indicare gli adempimenti e le responsabilità del capofila come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento.

L'impresa che intenda avvalersi di un «pool» di istituti collaboratori per la realizzazione della propria iniziativa, deve inviare la domanda all'istituto capofila il quale, accertatane la completezza e compilato, nell'ultima pagina del modulo, lo spazio allo stesso riservato con riferimento all'intero intervento del «pool» medesimo, la trasmette alla banca concessionaria designata per l'istruttoria, allegando alla stessa, oltre alla prevista documentazione, anche copia della suddetta convenzione.

La banca concessionaria verifica, anche attraverso la convenzione, la sussistenza delle condizioni sopra riportate.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

PRIMA PARTE, DESCRITTIVA, DEL BUSINESS PLAN

A. *L'impresa e i suoi protagonisti*

- Presentazione dell'impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
- Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Ubicazione
(indicare l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla società)

B. *Sintesi dell'iniziativa proposta*

- Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale
(descrivere sinteticamente l'iniziativa che si intende realizzare)
- Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)
- Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B.1. *Il prodotto/servizio*

- Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare
- Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B 2. *Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)*

- Caratteristiche del mercato di sbocco
- Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero
- Struttura e caratteristiche del sistema competitivo
- Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

B.3. *L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione*

- Descrizione del processo produttivo conseguente all'investimento proposto e suoi eventuali collegamenti ed integrazioni con il processo produttivo attuale
- I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

- Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire e un decimale)
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, la seguente articolazione e ponendo particolare attenzione affinché gli importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento coincidano con quelli indicati al punto C6 del modulo di domanda):

Descrizione delle spese del programma	Spese agevolabili (£M)	Spese non agevolabili (£M)
Progettazione e studi		
Progettazioni		
Direzione dei lavori		
Studi di fattibilità		
Valutazione impatto ambientale		
Collaudi di legge		
Oneri di concessione edilizia		
Altro		
Totale progettazione e studi		
Suolo aziendale		
Suolo aziendale		
Sistemazione suolo		
Indagini geognostiche		
Totale suolo aziendale		
Opere murarie e assimilate		
Capannoni e fabbricati industriali (singole descrizioni)		
Totale capannoni e fabbr. industriali		
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali (singole descrizioni)		
Totale fabbricati civili per uffici e serv. sociali		
Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne		
Riscaldamento		
Condizionamento		
Idrico		
Elettrico		
Fognario		
Metano		
Aria compressa		
Telefonico		
Altri impianti generali		
Totale impianti generali		
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie		
Strade		
Piazzali		
Recinzioni		
Allacciamenti ferroviari		
Tettoie		
Cabine metano, elettriche, ecc.		
Pozzi		
Basamenti per macchinari e impianti		
Altro		
Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.		
Opere varie		
Totale opere varie		
Totale opere murarie e assimilate		

Descrizione delle spese del programma	Spese agevolabili (FM)	Spese non agevolabili (LM)
Macchinari impianti e attrezzature		
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)		
Totale macchinari		
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)		
Totale impianti		
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d'ufficio)		
Totale attrezzature		
Software (descrizione del software previsto)		
Totale software		
Brevetti (descrizione)		
Totale brevetti		
Mezzi mobili (descrizione)		
Totale mezzi mobili		
Totale macchinari impianti e attrezzature		
Totale investimento		

- Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori
  (descrivere la struttura del mercato delle materie prime)
- L'organizzazione del lavoro
  (struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino all'esercizio di regime)

B.4. *Le prestazioni ambientali*

- L'inesistenza o l'eventuale riduzione di rifiuti speciali pericolosi o tossici e nocivi per unità di prodotto, destinati allo smaltimento finale, ad esclusione di quelli derivanti dal ciclo di produzione che vengono riutilizzati
- L'eventuale riduzione dell'approvvigionamento di acqua per unità di prodotto, tramite innovazioni di processo o riciclo
- L'eventuale riduzione della concentrazione di metalli pesanti e delle sostanze tossiche e nocive per unità di prodotto negli effluenti liquidi a monte dell'impianto di depurazione
- L'eventuale riduzione delle emissioni in atmosfera per unità di prodotto
- L'eventuale riduzione del consumo di materie prime per unità di prodotto, tramite riutilizzo di scarti di lavorazione, l'utilizzo di materie prime secondarie o l'innovazione di prodotto o di processo
- L'eventuale miglioramento dell'efficienza energetica tramite la riduzione dell'utilizzo di energia primaria (esogena)
- L'eventuale incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, solare, idrica, ecc.)
- Il valore dei parametri inerenti le emissioni atmosferiche e gli effluenti liquidi, a confronto con i corrispondenti consortili o, in assenza, con quelli stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza di quest'ultima, da quella nazionale

B.5. *Le risorse finanziarie*

- Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso
- **Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto**
  (commento delle voci inserite nel relativo prospetto del modulo di domanda; a tale proposito si specifica che il valore del capitale di esercizio va calcolato sommando le variazioni delle rimanenze e dei crediti commerciali determinate dalla realizzazione dell'investimento)

B.6. *Le strategie commerciali*

- **Piano di marketing**
  (posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

C. *Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio a quello di regime)*

- Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali)

— — — —

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA RELATIVA ALLA RINUNCIA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE IN MISURA PARZIALE.

Il sottoscritto.., nato a ...., provincia .... il .... e residente in.., provincia ...., via e n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

dichiara

in qualità di .... (1)
della ditta..
con sede legale in ...., via e n. civ. ....:

di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. .... del .... un contributo di L.. in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazione sottoscritta in data .... e rubricata con il n. .... concernente un programma di investimenti produttivi, comportante spese ritenute ammissibili per L. ...., relativo all'unità produttiva ubicata in ...., provincia ...., via e n. civ. ....;

che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;

di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo ripresentare la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995.

Timbro e firma

....

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

Spazio per l'autentica della firma

96A8263

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 25 settembre 1996, n. 14.

Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari.

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Alle facoltà di medicina veterinaria

All'Istituto superiore di sanità

Agli istituti zooprofilattici sperimentali

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Federazione nazionale ordini dei medici veterinari

Al S.I.VE.M.P.

Al S.I.VE.L.P.

Alla SCIVAC - Società culturale italiana veterinaria per animali da compagnia

All'A.I.S.A.

Alla Vetindustria

All'Assalzoo

All'A I.A. - Associazione italiana allevatori

All'A.N.A.S.

All'U N.A.

Si richiama l'attenzione di tutte le figure professionali coinvolte nella conduzione delle sperimentazioni cliniche sulla definizione, da parte della commissione dell'Unione europea, delle allegate linee-guida sulla sperimentazione negli animali dei medicinali veterinari.

Tali linee direttrici prevedono che i medicinali veterinari, per i quali verrà presentata domanda di registrazione a partire dal 1° gennaio 1998, dovranno essere supportati da studi di efficacia in campo eseguiti secondo i principi di buona pratica clinica.

Pertanto tenendo conto dell'esigenza di individuare una procedura che garantisca la sicurezza del consumatore, il benessere dell'animale e la qualità del prodotto, è necessario che in Italia le sperimentazioni in campo dei medicinali veterinari vengano eseguite secondo i principi descritti nelle allegate linee-guida e si ottengano, quindi, risultati riconosciuti a livello europeo.

Ciò premesso, si sottolinea che la sperimentazione clinica in campo dei medicinali veterinari, fatta salva la disciplina che tutela il benessere degli animali impiegati a fini sperimentali e/o scientifici di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e i relativi indirizzi forniti con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994, deve effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate.

Chiunque intenda condurre prove cliniche relative a medicinali veterinari deve presentare domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ed inviarne copia all'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di veterinaria.

La suddetta istanza da inviare al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

1) comunicazione inoltrata almeno novanta giorni prima dell'inizio della sperimentazione all'assessorato alla sanità della regione interessata dalla sperimentazione, alla A.S.L competente per territorio, o, qualora la sperimentazione venga condotta in luoghi diversi, alle diverse AA.SS.LL. competenti;

2) protocollo sperimentale conforme alle linee-guida allegate, datato e sottoscritto dal responsabile della sperimentazione e dal richiedente la sperimentazione stessa, se diverso;

3) scheda tecnica che contenga sia per gli animali da reddito che per quelli da affezione le seguenti informazioni:

A) indicazione del responsabile della sperimentazione;

B) indicazione del sito o dei siti, o in alternativa almeno della A.S.L. competente o delle AA.SS.LL. competenti per territorio, in cui verrà effettuata la sperimentazione;

C) specie animali da sottoporre alla sperimentazione e numero indicativo degli animali da trattare;

D) durata indicativa del trattamento;

E) dati relativi all'impatto ambientale del prodotto in sperimentazione;

F) indicazione dei tempi di sospensione proposti (solo per gli animali da reddito);

G) *curriculum vitae* del responsabile della sperimentazione;

H) consenso del proprietario degli animali allo svolgimento della sperimentazione;

I) numero dei trattamenti previsti e quantità di medicinali veterinari da utilizzare;

L) numero indicativo degli animali inclusi nella sperimentazione, specificando per ogni specie il numero dei controlli e dei trattati:

M) informazioni preliminari di farmaco-tossicologia. Per i soli animali da reddito tali informazioni devono anche essere idonee a giustificare i tempi di sospensione proposti ed il metodo utilizzato per la determinazione dei residui;

N) indicazione sulla destinazione degli animali sottoposti alla sperimentazione (distruzione o invio al macello) e dei loro prodotti;

O) dichiarazione del richiedente la sperimentazione sulla sicurezza del prodotto evidenziata a seguito dell'esecuzione di prove pre-cliniche.

Le comunicazioni da inoltrare all'assessorato alla sanità della regione interessata dalla sperimentazione, alla A.S.L. competente per territorio o alle diverse AA.SS.LL. dovranno contenere, le informazioni elencate al punto 3), lettere A), B), C), D), E), F) e H).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1) la A.S.L. competente per territorio o le AA.SS.LL. competenti devono inviare al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - gli eventuali rilievi ed osservazioni. Trascorso tale periodo questa amministrazione riterrà che non esistono fattori ostativi allo svolgimento della sperimentazione nell'ambito territoriale di competenza della A.S.L. interessata.

Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - previa verifica del protocollo sperimentale, della scheda tecnica, degli eventuali rilievi ed osservazioni pervenuti dalle AA.SS.LL. e successivamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, procede all'invio della specifica autorizzazione, con eventuali modifiche apportate, al richiedente e ne informa la regione e la A.S.L. competente per territorio.

L'inizio della sperimentazione è subordinato all'acquisizione della suddetta autorizzazione da parte del richiedente, che dovrà comunicare la data di inizio della sperimentazione stessa al Ministero della sanità, alla regione ed alla A.S.L. competente per territorio o alle diverse AA.SS.LL. competenti, qualora tale data non sia già stata comunicata all'atto della presentazione della domanda..

Nel caso in cui, trascorsa una settimana dalla scadenza del termine dei previsti novanta giorni, il Ministero della sanità non abbia rilasciato un parere sfavorevole alla sperimentazione, il richiedente può iniziare la sperimentazione previa comunicazione allo stesso Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria. In questo caso, tuttavia, rimane salva per il Ministero della sanità la facoltà di intervenire nel merito anche durante la sperimentazione stessa, modificandone eventuali parametri che l'Istituto superiore di sanità, qualora abbia concluso l'esame del protocollo sperimentale oltre il tempo previsto, dovesse verificare non idonei a garantire la sicurezza degli animali.

Alle AA.SS.LL., in quanto Autorità sanitarie locali, spettano i compiti di controllo e vigilanza sulla sperimentazione clinica di campo.

È necessario, infine, porre l'attenzione sul fatto che la presente circolare rappresenta solo un primo intervento che fornisce indicazioni di carattere informativo e procedurale alle quali tutti i soggetti interessati sono tenuti ad uniformarsi. A questa circolare farà seguito l'emanazione da parte del Ministro della sanità di un provvedimento in materia. Tale provvedimento terrà conto anche delle procedure applicative che verranno eventualmente definite a livello comunitario in maniera armonizzata per tutti gli Stati membri.

Inoltre, al fine di avviare un'indagine conoscitiva, si invitano tutti coloro che — in qualità di responsabili della sperimentazione — intendano operare secondo le norme di buona pratica clinica allegate, a presentare al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare, una «dichiarazione di intenti» dalla quale si evincano almeno i seguenti dati:

organigramma del personale operante nell'attività di sperimentazione;

organizzazione operativa delle attività sperimentali;

modalità di gestione ed elaborazione dei dati.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

NORME DI BUONA PRATICA CLINICA PER LA SPERIMENTAZIONE NEGLI ANIMALI DEI MEDICINALI VETERINARI

INTRODUZIONE

Obiettivo di questo documento è fornire una guida per lo svolgimento delle prove cliniche dei medicinali veterinari nella Comunità europea

Questa guida è indirizzata a tutte le figure professionali coinvolte nella conduzione di tali sperimentazioni e si propone di assicurare che le stesse vengano svolte e documentate secondo quanto previsto dalla parte 4, capitoli II e III, e dalle parti 8 e 9 dell'allegato alla direttiva 92/18/CEE

Per garantire l'attendibilità dei dati e per aumentare il valore etico, scientifico e tecnico delle sperimentazioni cliniche sono necessarie procedure scritte in forma sistematica e prestabilita, sull'organizzazione delle prove, la loro condotta, la raccolta dei dati, la relativa documentazione e verifica

Il benessere degli animali utilizzati nella prova dovrà essere in ogni momento responsabilità primaria dello sperimentatore. Tutti gli sperimentatori dovranno dimostrare la massima professionalità nell'osservazione degli animali durante le prove e nel riportare tali osservazioni. Ulteriori assicurazioni che gli animali in sperimentazione e la loro destinazione ad uso alimentare sono sicure saranno garantite dalle procedure di autorizzazione alla sperimentazione della competente autorità e dalla procedura di consenso informato del proprietario degli animali.

Le prove pre-cliniche, compresi gli studi di farmacocinetica, esulano dagli obiettivi di questo documento dal momento che già esistono linee guida comunitarie in materia. Tuttavia, in quegli Stati membri in cui sia richiesto, dati derivanti dalle suddette prove dovranno essere forniti alle autorità competenti affinché le prove cliniche possano essere debitamente autorizzate in via preventiva

Nello svolgimento di prove cliniche, particolare attenzione dovrà essere posta al possibile impatto del prodotto sull'ambiente, ai residui nelle derrate derivanti dai soggetti trattati e al destino degli animali eventualmente utilizzati per l'alimentazione umana.

Capitolo 1

RESPONSABILITÀ

SPONSOR.

1.1. Ciascuno sponsor definirà dettagliate Procedure Operative Standard (POS) per ogni voce del protocollo.

1.2. Nella stesura dei protocolli sperimentali dovranno essere attentamente seguite le raccomandazioni contenute nel capitolo 2 di queste linee guida.

1.3. Sia lo sponsor sia il responsabile/sperimentatore dovranno congiuntamente firmare il protocollo della sperimentazione in segno di accettazione di tutti i punti previsti.

Qualsiasi variazione al protocollo dovrà essere controfirmata sia dallo sponsor che dallo sperimentatore.

1.4. Inoltre, lo sponsor è tenuto a:

a) scegliere il responsabile/sperimentatore assicurandosi delle sue capacità e della sua disponibilità per l'intera durata dello studio, assicurarsi che sia d'accordo nel condurre lo studio secondo quanto previsto nel protocollo, in base a queste linee guida, inclusa l'accettazione delle procedure di verifica;

b) fornire al responsabile/sperimentatore tutti i dati chimico-farmaceutici, tossicologici e clinici essenziali per la predisposizione delle prove;

c) trasmettere alle autorità competenti notifica e/o richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle norme in materia;

d) fornire il(i) medicinale(i) da sperimentare in confezioni adeguate ed etichettato(i) *in conformità con i principi di buone prassi di fabbricazione*, in modo da garantire che le eventuali procedure «in cieco» non siano poi vanificate. L'etichetta dovrà prevedere la dicitura «Solo per prove cliniche veterinarie».

Un campione di ciascun lotto dovrà essere conservato per un anno oltre la data di scadenza.

Dovranno essere tenute registrazioni delle quantità del(i) medicinale(i) fornito/i complete di numero di lotto o di serie. Certificati di consegna del medicinale(i) controfirmati dallo sperimentatore devono specificare modalità e luogo di conservazione per consentire di verificare l'utilizzo del(i) prodotto(i) unicamente per la prova.

Dovranno essere date specifiche disposizioni per il prodotto non usato.

e) nominare un (o più) Monitor con qualifiche e competenze adeguate,

f) riportare tutte le sospette reazioni avverse al medicinale secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia,

g) aggiornare il responsabile/sperimentatore e, quando richiesto dalle normative in materia, anche l'autorità competente, su qualunque informazione importante dovesse rendersi disponibile durante una prova,

h) assicurare che un rapporto finale sulla sperimentazione idoneo a fini registrativi, venga preparato sia che lo studio sia stato o meno completato;

i) remunerare adeguatamente il Monitor e il responsabile sperimentatore e indennizzare il proprietario dell'animale in caso di lesioni o di morte dell'animale o di perdita di produttività connesse dalla sperimentazione.

MONITOR

1.5. Il Monitor è il principale tramite di comunicazione tra lo sponsor e il responsabile sperimentatore.

responsabilità del monitor:

a) collaborare con lo sponsor nella scelta dello sperimentatore;

b) operare secondo le Procedure operative standard (POS) prestabilite, incontrare il responsabile sperimentatore prima, durante e dopo la sperimentazione per verificare l'aderenza al protocollo e assicurare che tutti i dati siano correttamente e completamente registrati e riportati e che sia stato ottenuto e registrato il consenso informato del(i) proprietario(i) degli animali prima che gli stessi vengano inclusi nella sperimentazione;

c) assicurare che il luogo in cui sarà effettuata la sperimentazione sia dotato di spazi, strutture, attrezzature e personale idonei e che un numero adeguato di animali sia disponibile per tutta la durata dello studio;

d) assicurare che il personale coinvolto nella sperimentazione sia stato adeguatamente informato sui termini della prova;

e) garantire una sufficiente disponibilità del responsabile sperimentatore, di persona o per telefono, fax, telex, posta elettronica, ecc.;

f) verificare che la conservazione, la consegna e la documentazione delle forniture di medicinali sperimentazione siano sicure e idonee, e assicurare che qualsiasi medicazione non utilizzata sia restituita dal proprietario allo sponsor o a una struttura autorizzata;

g) presentare allo sponsor, a intervalli concordati, un rapporto scritto che informi su tutte le telefonate, visite, lettere ed altri contatti avuti con il responsabile sperimentatore (concetto di «audit paper trial»). Questi rapporti faranno parte della documentazione sulla sperimentazione.

RESPONSABILE SPERIMENTATORE.

1.6. Responsabile sperimentatore:

a) concordare il protocollo con lo sponsor tramite il monitor e confermare per iscritto che opererà secondo il protocollo e in base a queste linee guida;

b) presentare un *curriculum vitae* aggiornato e altre credenziali allo sponsor;

c) ottenere il consenso informato dei proprietari degli animali per le prove. Il proprietario degli animali deve essere informato in anticipo e per iscritto dal responsabile sperimentatore;

d) fornire tutte le informazioni necessarie a tutto il personale coinvolto nella sperimentazione e in genere addetto alla gestione degli animali in sperimentazione; incluso il locale veterinario che segue normalmente gli animali;

e) assicurarsi che il(i) medicinale(i) usato(i) nella sperimentazione sia(no) correttamente conservato(i) e venga(no) maneggiato(i) in modo sicuro. Assicurarsi che il(i) medicinale(i) studiato(i) venga(no) somministrato(i) ai soggetti in sperimentazione secondo quanto previsto dal protocollo e che venga mantenuto un rendiconto completo dei prodotti ricevuti, utilizzati e delle rimanenze. Alla fine della sperimentazione i quantitativi di prodotto consegnati devono corrispondere alla somma di quelli utilizzati e delle rimanenze, e ogni eventuale discrepanza dovrà essere motivata,

f) gestire, con il massimo scrupolo, ogni procedura e documentazione prevista da queste linee guida (per esempio le liste della randomizzazione) e assicurarsi che ci si discosti da esse solo in accordo al protocollo e che lo sponsor e lo sperimentatore ne siano a conoscenza e consenzienti;

g) raccogliere e registrare i dati secondo quanto previsto nel protocollo;

h) in caso di reazioni avverse darne immediatamente notizia allo sponsor e al monitor e, quando previsto, alle autorità competenti;

i) mettere tutti i dati a disposizione dello sponsor e del Monitor per le verifiche,

j) assicurare l'accuratezza di ogni relazione;

k) inviare le schede al monitor. Anche gli sperimentatori che collaborano e i responsabili delle analisi (incluse quelle statistiche) e dell'interpretazione dei risultati devono controfirmare le schede che li riguardano. Dovunque sia opportuno, ogni registrazione dovrà chiaramente riportare che l'animale(i) il proprietario stanno partecipando ad una sperimentazione clinica;

l) attenersi ai seguenti punti, che si riferiscono in modo particolare al benessere animale:

il responsabile/sperimentatore deve poter garantire tempo sufficiente da dedicare allo studio, nonché personale e strutture adeguate, e che siano immediatamente disponibili, in caso di emergenza, idonee attrezzature,

lo sperimentatore è responsabile degli animali a lui affidati durante la sperimentazione e nel caso questi non sia un medico veterinario, dovrà assicurare la cura degli animali durante e dopo la sperimentazione.

Il medico veterinario del luogo dovrà essere tenuto informato.

Capitolo 2

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CLINICHE

Una sperimentazione ben progettata dipende essenzialmente da un protocollo accuratamente preparato, ben strutturato e completo in ogni sua parte, che deve essere definito e approvato dallo sponsor e dal responsabile/sperimentatore prima dell'inizio della stessa.

Il protocollo deve contenere, quando rilevanti, le informazioni secondo lo schema seguente. In ogni caso questo schema dovrà essere comunque tenuto presente, ogni qualvolta si preveda una sperimentazione, e dovranno essere indicati i motivi di ogni omissione.

2.1. Informazioni generali.

a) titolo dello studio;

b) ogni studio deve avere una identificazione unica data dallo sponsor;

c) nomi e reperibilità degli sperimentatori che si prevede saranno responsabili delle prove, devono essere indicati anche i nomi degli altri possibili partecipanti e il loro profilo professionale (ad esempio veterinario, biochimico, parassitologo, sorvegliante degli animali coinvolti nelle sperimentazioni, statistico, etc);

d) nome e reperibilità dello sponsor;

e) se conosciuti, i dati identificativi dell'allevamento, dell'istituto, del gruppo di veterinari presso cui la sperimentazione avrà luogo (loro relazioni e indirizzi)

2.2. Giustificazione e obiettivi

a) l'obiettivo dello studio deve essere chiaramente definito;

b) devono essere indicate le informazioni essenziali sulla problematica da affrontare, lo stato delle conoscenze generali su tale problematica, i riferimenti, se utili, alla letteratura più significativa.

2.3. Programma cronologico:

a) descrizione della tempistica delle prove, per esempio data e orario previsto di inizio, durata della prova, durata delle osservazioni, data prevista di conclusione, se conosciuta;

b) motivi della tempistica, per esempio alla luce di quanto sia già stata sperimentata la sicurezza del medicinale, del decorso della malattia in questione, della durata prevista del trattamento;

c) motivi dei tempi di sospensione prima della macellazione indicati, ecc. Anche se il periodo di osservazione a fine trattamento dell'animale supera il tempo di sospensione, un periodo di sospensione deve essere comunque proposto per tutti gli animali in sperimentazione produttori di derrate alimentari.

2.4. Disegno sperimentale:

a) descrizione del tipo di prova, per esempio studio controllato, studio pilota;

b) descrizione dei metodi di randomizzazione, incluse le procedure adottate e gli accorgimenti pratici che vengono seguiti;

c) descrizione del disegno sperimentale (per esempio gruppi paralleli, schemi incrociati) e delle tecniche in cieco prescelte;

d) indicazione dei parametri adottati per ridurre gli errori sistematici (bias);

e) descrizione e giustificazione dell'(e) unità di sperimentazione.

2.5. Scelta degli animali:

a) descrizione del tipo di animale utilizzato, inclusa specie, età, sesso, razza, categoria, stato riproduttivo, fattori prognostici, ecc.;

b) stabulazione e cura degli animali.

2.6. Criteri di inclusione/esclusione:

a) chiara enunciazione dei criteri diagnostici per l'ammissione;

b) lista dettagliata dei criteri di inclusione e, se possibile, di esclusione prima dell'ammissione, e di ritiro dopo l'ammissione, di animali dalla sperimentazione.

2.7. Trattamenti:

a) chiara, precisa e dettagliata descrizione dei medicinali da usare. I prodotti in esame devono essere utilizzati in formulazioni uguali a quelle destinate alla commercializzazione. Devono essere date indicazioni sui dosaggi usati;

b) descrizione dei trattamenti previsti per il(i) gruppo(i) di controllo oppure per il(i) periodo(i) di controllo (placebo, altri prodotti, solo veicolo, nessun trattamento, ecc);

c) via di somministrazione, dosaggi previsti, durata del(i) trattamento(i) con il prodotto contenente il principio attivo da esaminare e con il(i) prodotto(i) di confronto;

d) precise indicazioni relative ad eventuali trattamenti concomitanti,

e) precauzioni da adottare per garantire la sicurezza dell'operatore prima e durante la somministrazione del prodotto;

f) criteri per promuovere e controllare la stretta osservanza alle istruzioni/prescrizioni stabilite (controllo della «compliance»).

2.8. Valutazione dell'efficacia.

a) definizione degli effetti da ottenere affinché la sostanza in esame possa essere considerata efficace;

b) descrizione di come tali effetti dovranno essere misurati e registrati;

c) fasi e tempi che devono intercorrere tra la osservazione e le relative registrazioni degli effetti,

d) descrizione di analisi particolari e/o esami da compiere con l'indicazione dei tempi previsti per il prelievo dei campioni e degli intervalli prima delle analisi e degli esami

2.9. Eventi avversi.

a) metodi per la registrazione e il controllo di sospetti eventi avversi;

b) provvedimenti da attuare in caso di tali eventi, per esempio trattamenti, cambiamento della via di somministrazione;

c) informazione sui punti del progetto di sperimentazione che devono essere comunque rispettati e su cosa possa invece essere modificato in caso di emergenza;

d) modalità per la segnalazione di sospette reazioni avverse e di tutti gli effetti collaterali, e in particolare il nome della persona designata a ricevere tali rapporti.

2.10. Aspetti operativi.

a) deve essere compilato un piano dettagliato dei vari passaggi e delle procedure necessarie per controllare e sorvegliare la sperimentazione con la massima efficacia;

b) definizione delle istruzioni necessarie per apportare modifiche al protocollo;

c) obblighi e responsabilità del gruppo addetto alla sperimentazione e loro coordinamento;

d) istruzioni per il personale, inclusa una descrizione della prova;

e) indirizzi, numeri di telefono, ecc, che consentano ad ogni componente del gruppo di contattare i responsabili del gruppo stesso in qualsiasi momento.

2.11. Gestione dei dati:

a) devono essere definite procedure per la gestione e l'elaborazione dei risultati, compresi i casi di sospetta reazione avversa, in relazione all'uso del(i) prodotto(i) sottoposto(i) a sperimentazione;

b) devono essere disponibili procedure per la conservazione di tutte le registrazioni dei dati relativi ad ogni singolo animale — o gruppo di animali — sottoposto a sperimentazione. Se gli animali sono trattati singolarmente, le registrazioni devono permettere l'individuazione del singolo soggetto;

c) deve essere inclusa una copia della scheda contenente la registrazione dei dati relativi all'animale sottoposto a sperimentazione.

2.12. Valutazione:

a) definizione dell'unità di misura per la valutazione della risposta al trattamento degli animali sottoposti a sperimentazione, per esempio un sistema a punti, e altri parametri per valutare la risposta clinica;

b) definizione dei metodi di rilevazione e di calcolo dell'efficacia del medicinale;

c) descrizione di come trattare gli animali rimossi o comunque esclusi dalla sperimentazione, e di come relazionarne.

2.13. Statistica:

a) precisa descrizione dei metodi statistici che vengono impiegati,

b) deve essere fornito il numero di animali che si ritiene saranno utilizzati e spiegazioni sulla scelta delle dimensioni del campione, includendo una valutazione (o le dimensioni) del significato statistico dello studio e le motivazioni cliniche;

c) descrizione dell'unità statistica/unità sperimentale,

d) il livello prestabilito di significatività

2.14. Allegati:

Il protocollo deve comprendere un sommario completo e gli allegati più importanti (per esempio l'informazione ai proprietari degli animali, il modello per il consenso informato, le istruzioni per il personale, la descrizione di procedure particolari).

2.15. Bibliografia:

Un elenco della letteratura più importante, citata nel protocollo, deve essere incluso.

Capitolo 3

GESTIONE DEI DATI

3.1. Informazioni generali:

a) chiunque registri un'osservazione deve firmare e apporre la data; in caso di supervisione dovrà essere firmato e datato ogni pagina di osservazioni;

b) i dati devono essere riportati su apposite schede prestabilite. Le schede cliniche devono essere diligentemente compilate con inchiostro indelebile o a penna a sfera, con tutti i dati registrati come richiesto nel protocollo. Qualora osservazioni addizionali vengano considerate necessarie da parte dello sperimentatore, queste devono essere riportate nelle schede con un commento sul significato che si attribuisce;

c) le unità di misura devono sempre essere riportate e le unità di conversione devono sempre essere chiaramente indicate;

d) tutte le correzioni su una scheda e su altro per i dati grezzi, devono essere effettuate tracciando una linea retta sui valori da correggere che devono rimanere leggibili. I dati corretti devono essere inseriti con la data e la firma o le iniziali, e se possibile con le ragioni della correzione. In alternativa a questa procedura, può essere previsto un modello apposito per le correzioni;

e) i valori di laboratorio devono sempre essere registrati su una scheda o allegati ad essa. I valori che non rientrano in un range prestabilito devono essere certificati dal responsabile/sperimentatore. I valori normali di riferimento del laboratorio devono essere indicati;

f) nel caso in cui i dati vengano direttamente immessi in computer, va predisposto un adeguato sistema di sicurezza per assicurarne la validazione, inclusa una stampa dei dati stessi firmata e datata. In questo caso le registrazioni elettroniche o la stampa possono essere considerati dati grezzi;

g) nel caso in cui, per esempio già durante l'inserimento diretto in computer, i dati vengano elaborati dal programma utilizzato, l'elaborazione deve risultare documentata;

h) in caso di elaborazione elettronica dei dati, solo persone autorizzate devono poter accedere ai dati o modificare quelli inseriti nel computer e tutte le modifiche o cancellazioni devono essere registrate.

3.2 Sperimentatore:

lo sperimentatore garantisce la correttezza e la completezza dei dati con la firma e la data su ciascuna scheda clinica

3.3 Sponsor.

a) lo sponsor deve far uso di sistemi di inserimento dei dati ben documentati e validati e di adeguati sistemi di analisi e/o programmi,

b) lo sponsor deve essere in grado di identificare ogni unità sperimentale (singolo animale o gruppo di animali) con riferimenti che non si prestino a confusione,

c) le Procedure operative standard (POS) devono includere sistemi per la gestione dei dati su supporto elettronico;

d) lo sponsor deve assicurare la maggiore accuratezza possibile nel riportare i dati su supporto elettronico. Deve essere possibile ottenere la stampa dei dati inseriti in modo da poterli confrontare con i dati grezzi;

e) i sistemi computerizzati di registrazione devono consentire correzioni dopo l'inserimento dei dati, ma le correzioni devono essere documentate e rintracciabili attraverso la verifica della data e dell'identità della persona responsabile della correzione;

f) lo sponsor deve predisporre una lista di persone autorizzate ad effettuare correzioni e proteggere i dati attraverso appropriati sistemi basati su chiavi di accesso.

3.4. Archiviazione dei dati:

a) quando possibile, il centro sperimentale deve inoltrare tutti i dati grezzi allo sponsor per l'archiviazione. Qualora questo risulti impraticabile, il centro sperimentale deve predisporre strutture per l'archiviazione e prevedere copie per lo sponsor. Lo sponsor deve assicurare che l'archivio principale dello studio contenga l'elenco di tutte le informazioni disponibili e l'indicazione della loro localizzazione;

b) il protocollo, la documentazione (inclusi i dati sui sospetti eventi avversi), le autorizzazioni e tutti gli altri documenti, in originale, inerenti la sperimentazione devono essere custoditi da parte dello sponsor nell'archivio principale dello studio per un periodo di cinque anni dopo la scadenza definitiva dell'autorizzazione del prodotto;

c) tutti i dati e i documenti devono essere disponibili, per eventuali ispezioni delle autorità competenti.

Capitolo 4

STATISTICA

4.1. È obbligatorio poter disporre di competenze di biostatistica. È responsabilità dello sponsor decidere dove e da chi sarà realizzata la elaborazione statistica.

4.2. Il tipo di elaborazione statistica che verrà utilizzata deve essere specificato nel protocollo e qualsiasi cambiamento successivo rispetto al piano deve essere descritto e giustificato nel rapporto finale dello studio. I calcoli e le analisi devono essere controfirmati da un esperto di statistica.

4.3. L'esperto di statistica e il monitor assicurano l'elevata qualità dei dati al momento della loro raccolta e successiva elaborazione. L'esperto di statistica deve garantire la validità delle elaborazioni successive dei dati tramite procedure statistiche sperimentate e scientificamente riconosciute. Bisogna fare un resoconto dei dati che sono risultati smaltiti, non utilizzati o anomali durante le analisi statistiche. Tutte le eccezioni devono essere documentate per eventuali revisoni supplementari.

Capitolo 5

VERIFICA DEI DATI

5.1. Vanno previste procedure per la verifica dei dati in ciascuna fase della raccolta, della registrazione e dell'elaborazione degli stessi.

5.2 Lo sponsor e il monitor, prima, durante e al termine della sperimentazione, devono:

a) controllare che, nel sito della sperimentazione, il(i) prodotto(i) da sperimentare e la registrazione dei dati venga(no) gestito(i) in modo corretto e che gli eventi avversi siano correttamente registrati e riportati,

b) fornire un rendiconto delle forniture e dell'utilizzazione dei prodotti in sperimentazione e di controllo;

c) controllare che le procedure utilizzate dallo sperimentatore e le strutture disponibili siano in linea con il protocollo e le Procedure operative standard (POS). Qualsiasi discrepanza deve essere documentata e giustificata:

d) verificare i dati in ogni passaggio elaborativo;

e) tenere un elenco di tutta la documentazione relativa alla sperimentazione rendendola disponibile in caso di eventuali controlli;

f) verificare tutte le metodologie statistiche, i calcoli e le conclusioni. I riferimenti a software validati dal punto di vista statistico sono sufficienti;

g) assicurarsi che il rapporto finale della sperimentazione rispecchi le metodiche utilizzate per lo studio e che sia i risultati che gli eventuali sospetti eventi avversi riportati, trovino accurato riscontro nei dati riportati sui registri;

h) riportare tutte le discrepanze evidenziate durante la verifica dei dati;

i) controllare gli archivi in funzione della possibilità di rintracciare i dati predeterminati;

l) assicurarsi che tutti i suddetti elementi siano disponibili per un eventuale audit da parte di un organismo indipendente. Possono essere verificati anche il laboratorio e altre procedure della sperimentazione.

Capitolo 6

RAPPORTO FINALE DELLA SPERIMENTAZIONE

Così come descritto nel capitolo 1 di questo documento, lo sponsor ha la responsabilità di preparare il rapporto finale della sperimentazione, ai fini della registrazione del prodotto, sia che la sperimentazione sia stata portata a termine o meno, nel modo come era stato deciso.

Il rapporto finale della sperimentazione costituisce la principale documentazione delle osservazioni cliniche, previste dall'allegato alla direttiva 92/18/CEE (parte 4, capitolo III, sezione 2.1 e parte 9, sezioni B e C), recepita in Italia con decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66. La struttura del rapporto finale della sperimentazione deve seguire quella del protocollo così come definita dal capitolo 2 di questo documento, e una copia del protocollo della sperimentazione deve essere allegata al rapporto finale.

6.1. In ossequio alla direttiva più sopra citata, il rapporto finale della sperimentazione deve fornire le seguenti informazioni:

a) i nomi di tutte le persone coinvolte nello svolgimento della sperimentazione, inclusi sperimentatore, monitor, responsabile di sperimentazioni locali, assistenti tecnici, esperti della statistica e veterinari;

b) gli indirizzi delle strutture in cui si effettua la sperimentazione (per esempio allevamenti, istituti, ambulatori veterinari) e i nomi del(i) proprietario(i) degli animali. Nel caso la sperimentazione si sia svolta su animali da compagnia, può essere sufficiente usare adeguati codici identificativi sulle schede che permettano di risalire ai proprietari;

c) informazioni sulle condizioni di stabulazione e alimentazione, indicando tipo e quantità degli additivi eventualmente contenuti nel mangime;

d) l'evoluzione della malattia, con riguardo alle condizioni di sperimentazione, specialmente nel caso di specifici problemi in quell'allevamento;

e) la diagnosi della malattia che viene trattata, inclusa una descrizione dei segni clinici secondo i criteri convenzionali. I risultati delle analisi di laboratorio o gli esami post-mortem, devono essere riassunti nel rapporto finale della sperimentazione e allegati;

f) la precisa identificazione della formulazione usata nelle prove inclusi i numeri di lotto e di serie;

g) la posologia del medicinale, modalità, vie e frequenza di somministrazione ed eventuali precauzioni prese durante la somministrazione;

h) la durata del trattamento e del successivo periodo di osservazione;

i) una descrizione completa delle metodiche usate, e delle osservazioni e delle rilevazioni effettuate;

j) una descrizione completa degli animali utilizzati nella sperimentazione, composizione in base al sesso di ogni gruppo trattato, e informazioni sulle tecniche di randomizzazione e di raggruppamento utilizzate per la ripartizione degli animali nei gruppi di trattamento;

k) informazioni complete sugli animali rimossi dalle prove;

l) notizie su qualsiasi altro medicinale somministrato durante la sperimentazione, sia prima, che durante o dopo la somministrazione del prodotto in esame, e informazioni su qualsiasi interazione osservata;

m) una completa descrizione dei risultati della sperimentazione, siano essi favorevoli o sfavorevoli incluse tabelle contenenti tutti i dati registrati durante la sperimentazione. I risultati di analisi di laboratorio o gli esami post-mortem condotti durante la sperimentazione devono essere allegati al rapporto finale della sperimentazione;

n) precisazioni su qualsiasi sospetta reazione avversa al prodotto o altri eventi indesiderati che si sono manifestati durante la sperimentazione, e su tutte le misure prese di conseguenza;

o) incidenza sulle rese degli animali (per esempio ovodeposizione, produzione del latte, funzioni riproduttive);

p) considerazioni conclusive su ciascun caso individuale o, per i trattamenti di gruppo, su trattamento di gruppo;

q) un riassunto della sperimentazione, comprendente una valutazione degli obiettivi, dei materiali e delle metodologie, dei risultati e delle principali conclusioni che possono essere tratte.

6.2. Il rapporto finale della sperimentazione deve essere firmato dallo sponsor e dal monitor, con l'esplicita indicazione che rappresenta un completo e accurato resoconto della sperimentazione clinica.

GLOSSARIO

Reazione avversa del farmaco (ADR): una reazione dannosa e non voluta, e che insorge alle dosi normalmente usate negli animali per la profilassi, la diagnosi e la terapia di malattie o per modificare funzioni fisiologiche.

Evento indesiderato (AE): qualsiasi evento indesiderato che si manifesti in un animale nel corso di una sperimentazione clinica, riconducibile o meno al prodotto in esame.

Audit (di uno studio clinico): un confronto tra i dati grezzi, e relativi documenti con il rapporto provvisorio o finale, per determinare se i dati grezzi sono stati accuratamente registrati, se la sperimentazione è stata eseguita in accordo con il protocollo e con le procedure operative standard, per ottenere informazioni addizionali non previste nel rapporto finale, e per stabilire se siano state utilizzate nella elaborazione dei dati procedure che possano averne compromesso la validità. L'audit deve essere condotto o da una struttura dello sponsor, ma indipendente da quella responsabile della ricerca clinica, o attraverso un organismo esterno.

Studio clinico: più prove cliniche condotte secondo protocolli simili.

Prove cliniche: studi sistematici in specie bersaglio o in particolari categorie di tali animali, allo scopo di stabilire gli effetti terapeutici che possono comprendere una conferma degli studi di farmacodinamica e/o la verifica di eventuali sospette reazioni avverse a medicinali veterinari.

Documentazione: tutti i documenti in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ottica) che descrivono le metodologie e la conduzione della sperimentazione, i fattori che la influenzano ed i provvedimenti presi. Sono inclusi nella documentazione il protocollo, i dati grezzi, i rapporti dello sperimentatore e del monitor, la corrispondenza, i dati di riferimento biochimici, il rapporto finale della sperimentazione, ecc.

Rapporto finale: completa ed esauriente descrizione della sperimentazione redatta alla fine della stessa dallo sponsor, dallo sperimentatore o dal monitor, comprendente una descrizione dei materiali e delle metodologie, una presentazione e valutazione dei risultati, le analisi statistiche e un giudizio critico sia dal punto di vista clinico che statistico.

Consenso informato: la conferma dell'accettazione da parte del proprietario a partecipare ad una particolare sperimentazione. Questa conferma deve essere richiesta solo dopo che sia stata data informazione

sui diritti e le responsabilità del proprietario, sui rischi e gli inconvenienti legati alla sperimentazione e i relativi obiettivi e benefici. Nel caso di animali produttori di derrate alimentari, il proprietario deve essere informato per iscritto delle conseguenze della partecipazione alla sperimentazione, ai fini del successivo destino degli animali trattati e delle derrate alimentari che derivano da loro. Una copia di questa comunicazione datata e controfirmata dal proprietario degli animali o dal responsabile/sperimentatore deve essere compresa nella documentazione della sperimentazione.

Centro sperimentale: struttura commerciale o scientifica alla quale lo sponsor può delegare alcuni compiti e doveri. Ciascuna delega deve essere documentata per iscritto con la descrizione di ogni obbligo assunto dal centro sperimentale.

Prodotto in studio: qualsiasi principio attivo, prodotto medicinale o placebo saggiato o utilizzato come confronto in uno studio clinico.

Responsabile della sperimentazione: persona responsabile dell'attuazione pratica della sperimentazione nonché della salute e del benessere degli animali durante la sperimentazione. Lo sperimentatore deve:

avere le necessarie competenze;

possedere esperienza nell'esecuzione di sperimentazioni cliniche;

avere familiarità con i presupposti e le esigenze dello studio.

Assistenti tecnici esperti possono collaborare nella raccolta dei dati e nella successiva elaborazione.

Monitor: persona nominata dallo sponsor o dal centro sperimentale come responsabile verso lo sponsor o il centro sperimentale del controllo e dell'informazione periodica sulla sperimentazione nonché della verifica dei dati. Il monitor deve avere competenze ed esperienza per garantire una accorta supervisione di quel particolare studio.

Protocollo: un documento che definisce il razionale e gli obiettivi dello studio insieme alle condizioni in cui sarà condotto e gestito. Un elenco degli elementi da includere nel protocollo viene dato al capitolo 2 di questa guida.

Dati grezzi: registrazioni dei dati clinici o di laboratorio originali, emersi durante la sperimentazione, o copie certificate degli stessi.

Scheda di registrazione: una registrazione dei dati e delle altre informazioni su ciascuna unità sperimentale come definito nel protocollo. Si tratterà di una scheda individuale nel caso di trattamenti singoli, o di una scheda di gruppo nel caso di trattamenti di gruppo. I dati possono essere registrati con qualunque mezzo che assicuri una immissione e una presentazione accurata e ne permetta la verifica.

Autorità competenti per l'autorizzazione: un organismo indipendente o istituzionale la cui responsabilità è:

verificare che siano rispettati l'integrità degli animali utilizzati nella sperimentazione e i diritti dei loro proprietari, fornendo così una rassicurazione sulla tutela del benessere degli animali cui vengono somministrati i prodotti da sperimentare;

stabilire la sicurezza delle derrate che derivano da animali utilizzati nella sperimentazione;

garantire la sicurezza per l'operatore e per l'ambiente a seguito dell'utilizzo dei prodotti oggetto dello studio.

Responsabile locale della sperimentazione: qualora lo studio comprenda sperimentazioni effettuate in diverse sedi è prevista la figura del «responsabile locale» che svolgerà le funzioni, limitatamente alla sede indicata dal responsabile della sperimentazione.

Sponsor: individuo o organizzazione che si assume la responsabilità di avviare, gestire e finanziare una sperimentazione clinica. Qualora uno sperimentatore inizi di sua volontà e si assuma la responsabilità di uno studio che può successivamente diventare parte di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio, lo sperimentatore ricopre allora anche il ruolo di sponsor.

Procedure operative standard: dettagliate istruzioni scritte che descrivono le procedure pratiche, le metodologie delle prove e le operazioni di gestione che devono essere effettuate ed eseguite, nonché le precauzioni che devono essere prese e le misure da adottare.

Animale sottoposto a sperimentazione: un animale d'allevamento o da compagnia, o gruppi degli stessi, utilizzati in una sperimentazione clinica.

Archivio principale dello studio clinico: documenti comprendenti protocollo, dati grezzi, registrazioni originali di strumentazioni automatizzate, rapporti di laboratorio, registrazioni o dischi ottici, documentazioni nonché il rapporto finale.

Verifica/validazione dei dati: le procedure intraprese per assicurare che i dati contenuti nel rapporto finale della sperimentazione corrispondano alle osservazioni originali. Tali procedure possono essere applicate a dati grezzi, a copie cartacee o su supporto elettronico, a stampe di computer e ad analisi statistiche e a tabelle.

96A8264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'atto recante revisione dell'art. 63 della convenzione sul rilascio dei brevetti europei del 5 ottobre 1973

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 1995, n. 125, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'atto recante revisione dell'art. 63 della convenzione sul rilascio dei brevetti europei del 5 ottobre 1973, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 6 luglio 1995.

Ai sensi dell'art. 4, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 4 luglio 1997.

96A8241

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1530,34
ECU	1902,52
Marco tedesco	985,41
Franco francese	291,69
Lira sterlina	2515,88
Fiorino olandese	878,60
Franco belga	47,793
Peseta spagnola	11,711
Corona danese	257,42
Lira irlandese	2526,13
Dracma greca	6,259
Escudo portoghese	9,757
Dollaro canadese	1127,99
Yen giapponese	13,519
Franco svizzero	1156,89
Scellino austriaco	140,05
Corona norvegese	235,96
Corona svedese	224,29
Marco finlandese	329,28
Dollaro australiano	1223,05

96A8323

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 novembre 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 novembre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1997 è di L. 98,36, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 maggio 1997 è di L. 96,77 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 novembre 1997 è di L. 93,85, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A8311

Abilitazione di azienda di credito a compiere operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del Tesoro, servizio secondo, in data 28 novembre 1996, la Banca Popolare Andriese, Soc. coop. a r.l., con sede in Andria (Bari), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

96A8240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21692 del 15 novembre 1996, in ottemperanza alla decisione n. 2229/96 del Tar Sicilia - Sez. staccata di Catania, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sanderson agrumaria meridionale, con sede ed unità in Messina.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Anderson agrumaria meridionale, con sede ed unità in Messina, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'approvazione del piano per crisi aziendale e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale, disposte con il presente decreto, saranno revocate qualora l'appello proposto avverso l'ordinanza cautelare o la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovessero avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21693 del 15 novembre 1996, è concessa la ristrutturazione aziendale della S.c.r.l. Cooperativa agricola Spineta, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e Salerno dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990.

Comitato tecnico del 6 giugno 1996; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 12 giugno 1989. Pagamento diretto: sì.

Viene inoltre prorogato per i motivi di cui sopra il periodo dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21694 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano), n. 8 lavoratori interessati, dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, causale art. 1, legge n. 293/93.

Primo decreto ministeriale 14 settembre 1993 dal 1° aprile 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20273/27 del 18 marzo 1996.

Con decreto ministeriale n. 21695 del 15 novembre 1996:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 al 1° gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° giugno 1996, n. 20766/1;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21696 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21697 del 15 novembre 1996, è revocata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreti ministeriali del 15 luglio 1994, n. 15536 e 15 dicembre 1995, n. 19627, in base all'art. 1, comma 1 e 1-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di 96 dipendenti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata sino al 30 giugno 1995.

La corresponsione di cui sopra è ulteriormente prorogata sino al 18 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21698 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza), per un massimo di 88 dipedenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 agosto 1996 al 21 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21700 del 20 novembre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995 della S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'8 luglio 1994), già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unità di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno, per il periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995.

Il periodo di cui sopra è autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1996 n. 21449 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale n. 21701 del 20 novembre 1996, per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1996 al 29 agosto 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. 2 ottobre 1995 n. 416, reiterato con d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 4, comma 6, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e Telecomunicazioni, con sede ed unità produttive in Pomezia (Roma).

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 38 lavoratori, per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 ottobre 1996 al 17 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale n. 21702 del 20 novembre 1996:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 settembre 1996 al 12 dicembre 1996 limitatamente ai lavoratori dipendenti dalla società Vega S.r.l. di Torre Annunziata (Napoli) per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 a decorrere dal 13 settembre 1995.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 15 ottobre 1996.

Pagamento diretto: no;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996 limitatamente ai lavoratori dipendenti dalla società C.M.C. di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1° settembre 1995.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 10 ottobre 1996.

Pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21703 del 20 novembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore di 121 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Denver, con sede in Milano ed unità di Torre Annunziata (Napoli) è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 2 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 2 maggio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 4 giugno 1996.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21704 del 20 novembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore di massimo 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.C.A.C. S.p.a., con sede in Montesilvano ed unità di Torre Annunziata (Napoli) è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 4 aprile 1997

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 4 luglio 1997

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996

Pagamento diretto si

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21705 del 20 novembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 8 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21706 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21707 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unità di Cantieri itineranti sul territorio nazionale Colico (Como), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 gennaio 1996 all'8 maggio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19682, art. 2

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5, del d.l. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale n. 21708 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unità di Nola (Napoli), per un massimo di 41 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 aprile 1995 al 15 ottobre 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21709 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21710 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hobas italiana, con sede in Assoro zona industriale Dittaino (Enna) e unità di Assoro zona industriale Dittaino (Enna), per un massimo di 36 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21711 del 20 novembre 1996, in favore dei dipendenti della S.p.a. Il Macello di None, con sede in None (Torino) e unità di None (Torino), per un massimo di 107 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21712 del 20 novembre 1996, in favore dei dipendenti della S.p.a. RE.CIT., con sede in Viterbo, e unità di Roma, per un massimo di 1 dipendente, e unità di Viterbo, per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21716 del 22 novembre 1996, sono annullati:

il decreto ministeriale 25 luglio 1995, n. 18350/12 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 236/93, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vigilante di Reggio Calabria;

il decreto ministeriale 22 marzo 1996 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21544, che ha limitato al 31 dicembre 1995 il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della richiamata legge n. 56/94 in favore delle maestranze in questione.

È approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/92, il programma per crisi aziendale, presentato dalla ditta La Vigilante, con sede ed unità in Reggio Calabria, a seguito del parere favorevole espresso dal comitato tecnico in data 14 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sopradettata.

Con separato provvedimento sarà autorizzato, per gli stessi lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/94 e successive modificazioni e integrazioni.

96A8145

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 1996

I biglietti della lotteria Italia 1996 appresso elencati sono stati annullati in quanto sono stati smarriti presso i magazzini vendita generi di monopolio.

serie Q n. 432403

serie E n. 683898

serie B n. 681926

serie A n. 684324

serie C n. 682903

96A8266

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modalità di prescrizione dei medicinali a base di sostanze anoressanti ad azione centrale

Tenuto conto dei pareri CUF del 27 maggio 1996, 22 ottobre 1996 e del 28 ottobre 1996, le modalità di prescrizione delle specialità medicinali, nonché delle preparazioni magistrali e dei farmaci a denominazione comune (precedentemente denominati galenici preconfezionati prodotti industrialmente) contenenti le sostanze ad azione anoressante centrale individuate dal decreto ministeriale del 13 aprile 1993 (Amfepramone, Fendimetrazina, Fenfluramina, Dexfenfluramina) sono modificate da: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta». A: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Prima prescrizione riservata ai medici dietologici specialistici in scienza dell'alimentazione o a medici specialisti in endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna, cardiologia.

Il rinnovo è possibile anche da parte di un medico generico, per una sola confezione per volta.

Il farmacista dispenserà tali specialità su presentazione delle due ricette: la prima dello specialista, la seconda di rinnovo. Tratterrà la seconda ricetta e apporrà timbro, data e prezzo sulla prima, la quale avrà validità di tre mesi dalla data di rilascio».

Appare opportuno ricordare che il farmacista prima di spedire una prescrizione successiva alla prima è tenuto a valutare se, in base al dosaggio indicato, il tempo intercorso dalla spedizione precedente è compatibile con l'esaurimento delle unità posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata.

Tali disposizioni andranno in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8265

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 817 del 26 settembre 1996

Specialità medicinale VIBROCIL, rino gel 15 g, n. di A.I.C. 023443029.

Titolare A.I.C. società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: fosfato monosodico eliminato; fosfato bisodico g 0,44; tiourea eliminato; ac. citrico g 0,26; sorbitolo g 3,50; benzalconio cloruro g 0,01; idrossipropilmetilcellulosa g 2,00; lavanda essenza g 0,02 acqua depurata q.b. a ml 100.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 955 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: PROPULM.

Titolare A.I.C.: Istoria farmaceutici S.p.a., Riviera Francia, 3/A - Padova.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta proroga smaltimento scorte.

I lotti della specialità PROPULM contraddistinti dai numeri di A.I.C. 025466020, 025466032 e 025466057, prodotti anteriormente alla data del 27 novembre 1995, possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 956 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: VERBEX.

Titolare A.I.C.: Istoria farmaceutici S.p.a., Riviera Francia, 3/A - Padova.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta proroga smaltimento scorte.

I lotti della specialità VERBEX contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026967012, 026967024, 026967036, 026967048, 026967051 e 026967063, prodotti anteriormente alla data del 21 dicembre 1995, possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 978 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale PARLODEL, 30 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C. 023781014.

Titolare A.I.C.: Società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Reiterazione.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: acido silicico colloidale eliminato, magnesio stearato mg 0,70, acido maleico mg 1,00, polivinilpirrolidone chromato; amido di mais mg 18,20, lattosio mg 116,38; silice colloidale 0,35; sodio edetato (diidrato) mg 0,50.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1004 dell'11 novembre 1996

Titolare A.I.C.: Società Roge Farm S.r.l., via Croce, 4 - Cerano (Novara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale e sede amministrativa.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1007 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale TITRALAC SILICONE, 40 compresse, n. di A.I.C. 029688014.

Titolare A.I.C.: Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da TRITALAC SILICONE a ANTACID S. PELLEGRINO.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1012 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale NEUTROSE VICHY, 42 compresse, n. di A.I.C. 006483022.

Titolare A.I.C.: Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale. Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È approvata la modifica di denominazione da NEUTROSE VICHY a NEUTROSE S. PELLEGRINO.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1032 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale WELLFERON.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd., Londra - GB.

Rappresentante per la vendita in Italia: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento periodo. Adeguamento foglio illustrativo.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro diciotto mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 15 dicembre 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1038 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale NISOLID, aerosol dosato 200 dosi, n. di A.I.C. 025227024.

Titolare A.I.C.: Società Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: aroma di menta mg 45,00; sorbitan trioleato mg 14,00; lecitina di soia mg 2,00, triclorofluorometano mg 4187,96, diclorodifluorometano mg 11200,00.

96A8172

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 800/1996 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale: «BUSCOFEN» nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim - S.p.a., con domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalle società:

compresse rivestite: dott. Karl Thomae - GmbH - Biberach an der Riss (Germania), oppure Boehringer Ingelheim Italia - S.p.a., officine consortile stabilimento di Reggello (Firenze);

capsule di gelatina molle: Rp Scherer S.p.a., via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina), oppure Boheringer Ingelheim Italia - S.p.a., officina consortile stabilimento di Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite da 200 mg;
A.I.C. n. 029396013 (in base 10) 0W131F (in base 32);
classe: «C»;

10 capsule gelatina molle da 200 mg;
A.I.C. n. 029396025 (in base 10) 0W131F (in base 32);
classe: «C»;

12 capsule gelatina molle da 200 mg;
A.I.C. n. 029396037 (in base 10) 0W1325 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg; eccipienti: amido di mais, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglico 6000, talco, titanio biossido, emulsione antischiuma, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una capsula di gelatina molle contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: polietilenglicole 600, potassio idrossido, acqua depurata, gelatina, sorbitolo soluzione speciale.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 359/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 878/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «ALGOGEL» nella forma e confezione: gel 30 g 1% alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. società Blue Cross r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo S. Michele, s.s. 150, km 50, Latina, codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nella propria officina consortile sita in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

gel 30 g 1%;
A.I.C. n. 029271018 (in base 10) 0WX8ZB (in base 32),
classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 359/1992).

Composizione: 30 g di gel contengono:

principio attivo: ketoprofene 300 mg; eccipienti polietilenglicole 300, alcool F.U., trietanolamina, carbossipolimetilene, fenossietanolo, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli, come in caso di contusioni, distorsioni, strappi muscolari, ecc.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto A.I.C. n. 896/1996 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: «FROBEN», nella forma e confezione: nebulizzatore 0,25% flacone 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C. · Nordmark Farmaceutici - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A, codice fiscale n. 00795170158

Produttore. la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società «Di A. Tosi farmaceutici» nello stabilimento sito in Novara.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

nebulizzatore 0,25% flacone 15 ml;
A.I.C.: 024284135 (in base 10) 0R52Z7 (in base 32),
classe: «C».

Composizione. 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flurbiprofen 0,25 g; eccipienti: glicerolo, alcool, sorbitolo, olio di ricino idrogenato 40-poliossietilenato, potassio bicarbonato, sodio saccarinato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, menta essenza, blu patent VE 131, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

in odontostomatologia: trattamento locale di affezioni logistiche del periodonto (gengiviti, periodontiti), stomatiti, glossiti, manifestazioni erpetiche orali, coadiuvante nel trattamento post-estrattivo e conservativo;

in otorinolaringoiatria: trattamento locale di processi infiammatori orofaringei quali tonsilliti, faringiti e laringiti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

96A8170

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 60 del 7 novembre 1996

Specialità medicinale WARTEC, crema per uso topico.

Titolare A.I.C.: Perstorp Pharma - Perstorp AB S-223 : 70 Lund (Svezia).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata nello stabilimento Biogal Pharmaceutical Company Ltd., sito in 4042 Debrecan, Pallagi Str. 13, Ungheria, ed i controlli e il confezionamento nello stabilimento Perstorp Pharma, sito in Perstorp AB S 284 - 00 Perstorp (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«WARTEC crema 0,15%», tubo da 5 g;
A.I.C. n. 027447022 (in base 10) 0U5MRG (in base 32);
classe C;

«WARTEC crema 0,15%», tubo da 10 g;
A.I.C. n. 027447034 (in base 10) 0U5MRU (in base 32);
classe C.

Composizione: principio attivo. podofillotossina, eccipienti: metil-paraidrossibenzoato, propil-paraidrossibenzoato, acido sorbico, acido fosforico, alcool stearilico, alcool cetilico, isopropil miristato, paraffina liquida, olio di cocco frazionato, butilidrossianisolo,emulsificante E2155, combinazione fissa dei seguenti emulsificatori non ionici: alcool stearilico, steareth-7, steareth-10 (stearomacrogol-400).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei condilomi acuminati del pene e dei genitali femminili esterni.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 62 del 22 novembre 1996

Specialità medicinale SOLOSA, compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., viale Gran Sasso, 18 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Hoeschst Marion Roussel S.p.a., sito in s.s. 17, km 22 - Scoppito (L'Aquila) o nello stabilimento Hoechst AG sito in Bruenningstrasse, 50 - Francoforte sul Meno (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Solosa», 30 compresse da 2 mg;
A.I.C. n. 032117018 (in base 10) 0NY48U (in base 32);
classe: C.

Composizione: principio attivo: glimepiride; eccipienti: lattosio, sodio amidoglicolato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone 25000. Come colorante: ossico ferrico giallo (E 172) e carminio indaco (E 132), lacca di alluminio.

Indicazioni terapeutiche: «Solosa» è indicato nel diabete mellito di tipo II, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 63 del 22 novembre 1996

Specialità medicinale AMARYL, compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., via Gran Sasso, 18 - Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Hoeschst Marion Roussel S.p.a., sito in s.s. 17, km 22 - Scoppito (L'Aquila) o nello stabilimento Hoechst AG sito in Bruenningstrasse, 50 - Francoforte sul Meno (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Amaryl», 30 compresse da 2 mg;
A.I.C. n. 032845012 (in base 10) 0ZBC6N (in base 32);
classe: C.

Composizione: principio attivo: glimepiride; eccipienti: lattosio, sodio amidoglicolato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone 25000. Come colorante: ossico ferrico giallo (E 172) e carminio indaco (E 132), lacca di alluminio.

Indicazioni terapeutiche: «Amaryl» è indicato nel diabete mellito di tipo II, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8171

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Intesa di programma con la regione Emilia-Romagna in materia di interventi nell'area critica, ad elevata concentrazione di attività industriale di Ravenna, ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 1995, n. 105.

L'anno millenovecentonovantasei, addì 8 del mese di maggio in Roma presso la sede del Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11; sono presenti:

per il Ministero dell'ambiente, il Ministro *pro-tempore* Paolo Baratta;

per la regione Emilia-Romagna il presidente *pro-tempore* Pier Luigi Bersani;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, in particolare l'art. 4, che prevede che per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche per l'impiego coordinato delle risorse, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e dei soggetti partecipanti all'intesa;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ed in particolare l'art. 23 che individua un primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale nelle quali è necessario intervenire con urgenza ai fini del risanamento ambientale;

Visto che tra le predette aree critiche è ricompresa, tra le altre, l'area industriale e portuale di Ravenna;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 22 settembre 1995 concernente l'assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale, che assegna alla regione Emilia-Romagna per l'area di Ravenna la somma di lire 20 miliardi;

Visto il capo IV, punto 4.2, ed il capo V, punto 5.2, della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, che individuale procedure per l'attuazione delle azioni di diretta competenza del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 685 del 9 aprile 1996;

Tutto ciò premesso e ritenuto:

Le amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa.

Art. 1.

Premesse

Le premesse che precedono e gli allegati fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto dell'intesa

Il Ministero dell'ambiente in seguito denominato Ministero e la regione Emilia-Romagna in seguito denominata regione convengono di predisporre il piano di risanamento dell'area industriale e portuale di Ravenna, comprensiva dell'area urbana circostante gli insediamenti industriali tenendo conto delle metodologie e dei risultati del progetto ARIPAR (Analisi e controllo dei rischi industriali e portuali dell'area di Ravenna).

Art. 3.

Piano di risanamento

Il piano di risanamento di cui al precedente art. 2 è così articolato:

1) premessa generale, contenente inquadramento normativo e programmatico regionale ed obiettivi del piano;

2) descrizione complessiva dell'area con cartografia in scala appropriata;

3) censimento riguardante le sorgenti di rischio;

4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia;

5) metodologia di valutazione previsionale dei rischi presenti nell'area;

6) elementi di valutazione degli squilibri ambientali indotti nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio;

7) risultati delle valutazioni previsionali quantitative riguardanti i principali fattori presenti nell'area: industriale, trasporti di prodotti industriali pericolosi su strada, ferrovia, nave pipe-line, con relativa cartografia;

8) risultati delle valutazioni quantitative dei principali fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua, l'aria ed il suolo;

9) strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di rischio;

10) programma degli interventi complementari a quelli prioritari con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento;

11) valutazione dei risultati attesi, in relazione a quanto previsto dai commi 3a, b, c dell'art. 23 del decreto-legge n. 111/1996;

12) piano economico finanziario, comprendente i fabbisogni finanziari degli interventi, gli strumenti finanziari, le ripartizioni e le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi;

13) schema operativo di attuazione del piano, comprendente attività di coordinamento dell'attuazione del piano, modalità di attuazione, piano di lavoro e tempistica degli interventi, procedure di controllo tecnico amministrativo;

14) redazione del rapporto finale e della relativa cartografia tematica.

Art. 4.

Impegno delle parti

In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a:

gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche ambientali relative all'area;

adeguarsi agli indirizzi del piano nonché a quelli degli aggiornamenti del piano approvati dal comitato di coordinamento di cui all'art 5,

fornire tempestivamente al comitato di coordinamento di cui all'art. 5 e specificatamente alla segreteria tecnica di tale comitato tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del piano;

acquisire preliminarmente la valutazione del comitato di coordinamento di cui all'art 5 per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano;

indirizzare tutte le società, aziende ed enti che rientrino, in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti secondo le linee della presente intesa;

provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione del piano con la massima celerità e senza ritardi di alcun tipo.

Le parti si impegnano altresì ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 23 del citato decreto-legge n. 111/1996, che consentono al Ministero dell'ambiente di utilizzare fino al 2,5% delle risorse disponibili a copertura delle spese di redazione ed attuazione del piano, si conviene:

a) che la regione provveda ad affidare ad una società di ingegneria specializzata l'incarico di predisporre il piano medesimo sulla base dell'articolazione di cui al precedente art. 2;

b) che per la predisposizione del piano venga utilizzata quota parte delle risorse di cui al citato comma 9, art. 23, del decreto-legge n. 111/1996, nella misura di L. 200.000.000 (duecentomilioni) comprensivi di I.V.A.;

c) che per l'attuazione del piano la regione possa avvalersi di una segreteria tecnica specializzata composta da personale e strumenti adeguati, per il controllo e la supervisione degli interventi prioritari,

d) che per la copertura delle spese necessarie alla costituzione della predetta segreteria tecnica la regione possa utilizzare quota parte delle risorse di cui al più volte citato comma 9 dell'art. 23 del decreto-legge n. 111/1996, nella misura di L. 200 000 000 (duecentomilioni).

Art. 5.

Comitato di coordinamento

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra i Ministeri interessati, la regione, gli enti locali coinvolti, si conviene di istituire un comitato di coordinamento, di seguito denominato comitato, composto dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Ministero dell'ambiente;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ministero degli interni;

Ministero della sanità;

Dipartimento della protezione civile;

regione Emilia-Romagna;

provincia di Ravenna;

comune di Ravenna

I membri del comitato sono designati con lettera delle Amministrazione sopra indicate entro sessanta giorni dalla data di stipula della presente intesa. Ciascuna parte può nominare anche un membro supplente.

Con la medesima procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni dei componenti del comitato.

Il comitato di coordinamento presieduto dal direttore generale del servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

Compiti e funzioni del comitato

Il comitato ha le seguenti funzioni:

è la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;

valuta lo stato dell'ambiente nell'area e verifica l'attuazione del piano;

esprime parere, preliminare all'adozione, su qualsiasi decisione di competenza di ciascuna delle parti relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni ambientali inerenti l'area e l'attuazione del piano;

valuta in relazione sia alla definizione delle priorità sia alle modalità tecniche ed economiche gli interventi di cui è di volta in volta prevista l'attuazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

effettua la supervisione dei contratti di programma e degli accordi comunicando l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della presente intesa;

opera come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 8 della presente intesa;

il comitato si riunirà quando convocato dal presidente e comunque almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente.

Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax al domicilio legale della parte almeno sette giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni del comitato verrà tenuto verbale.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri votanti. Le decisioni del comitato saranno prese, salvo per quanto diversamente previsto nel presente accordo, a maggioranza dei membri votanti presenti.

Art. 7.

Interventi prioritari

Il Ministero e la regione come sopra costituite ritengono di dover dare immediata attuazione agli interventi urgenti individuati dalla stessa regione con la delibera della giunta n. 685 del 9 aprile 1996 ripartendo le somme relative alla prima assegnazione pari a lire 19,6 miliardi secondo le seguenti priorità:

a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:

contributo statale: 15 miliardi di lire;

compartecipazione dell'Azienda F.S. da un minimo di 15 miliardi a 45 miliardi per stralci funzionali;

b) ristrutturazione di parte della via Baiona effettuata dal comune di Ravenna, con variante per il collegamento alla grande viabilità dei veicoli trasportanti merci pericolose:

contributo statale: 2.150 milioni di lire (variante funzionale);

c) realizzazione del dispositivo di sicurezza «Port Approch Control» (PAC) per il controllo del trasporto navale di sostanze pericolose:

contributo statale: 1.450 milioni di lire;

compartecipazione della competente amministrazione portuale: 250 milioni;

d) modifiche tecnologiche sugli impianti dell'Enichem per la riduzione dei rischi connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze pericolose:

contributo statale: 1 miliardo di lire;

compartecipazione Enichem: 3 miliardi di lire.

Art. 8

Conferenza dei servizi

A) Qualora qualsiasi decisione relativa a problematiche ambientali, o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area o l'attuazione del piano, e rientrante nell'oggetto della presente intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più di una delle parti votanti che devono emettere gli atti amministrativi previsti, il comitato può operare come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tali casi le modalità di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

B) Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera *A)* richiedano anche di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la conferenza di servizi sarà estesa a tali amministrazioni secondo le modalità di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9.

Conformità degli interventi alla legislazione vigente

La regione Emilia-Romagna dichiara che gli interventi concordati con questo atto verranno comunque realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, secondo gli strumenti urbanistici esistenti, in conformità ai vincoli storico-paesistici, ed a tutte le altre norme in vigore per ciascuno dei settori interessati dagli interventi stessi.

Art. 10.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305, e nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

Art. 11

Validità dell'intesa

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il presidente della regione Emilia-Romagna
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 258

ALLEGATO ALL'INTESA DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELL'8 MAGGIO 1996.

(Art. 2 dell'intesa di programma metodologie e risultati del progetto ARIPAR - Sintesi dei risultati)

SINTESI DEI RISULTATI

Il modello di ricomposizione del rischio d'area messo a punto nell'ambito del progetto ARIPAR ha permesso di calcolare i rischi locale, individuale e sociale nell'area di Ravenna determinati dalle attività industriali e portuali e dai trasporti (stradali, ferroviari, navali e in condotta) di merci pericolose ad esse connessi.

In sintesi i risultati sono i seguenti

a) Rischio totale:

le curve di rischio locale e individuale con le frequenze più alte (10^{-4} eventi/anno) sono localizzate nell'area industriale in prossimità del Canale Candiano, dove sono concentrati gli impianti fissi — e in particolare quelli di categoria A — e dove convergono importanti direttrici stradali utilizzate per il trasporto di merci pericolose;

nell'area urbana il rischio individuale assume valori dell'ordine di 10^{-6} eventi/anno o inferiori e il contributo maggiore è sostenuto dalle componenti derivanti dal trasporto stradale di sostanze pericolose e dal fascio ferroviario di smistamento adiacente alla stazione ferroviaria centrale;

la zona del centro commerciale Bassette, caratterizzata da valori di rischio individuale intorno a 10^{-5} eventi/anno, risente sia del contributo degli impianti fissi sia del trasporto stradale;

il rischio sociale F-N è caratterizzato da frequenze dell'ordine di 10^{-3} eventi/anno per $N=10$ e di 10^{-4} eventi/anno per $N=100$;

il 93% della popolazione sulla base dei calcoli effettuati risulta esposto a un livello di rischio individuale minore di 10^{-6} eventi/anno (diagramma I-N di rischio sociale).

b) Contributo delle diverse tipologie di sorgenti in termini di rischio sociale F-N:

sino ad $N=100$ è preponderante il contributo del trasporto stradale di merci pericolose;

nel campo di $N=100-1000$ i pesi del trasporto stradale, degli impianti fissi e del trasporto ferroviario (essenzialmente il fascio di smistamento) sono paragonabili;

oltre $N=1000$ diventa predominante il contributo del trasporto ferroviario (essenzialmente il fascio di smistamento).

c) Sorgenti che maggiormente contribuiscono al rischio nell'area di impatto.

gli impianti fissi che possono dar luogo a rilasci accidentali di sostanze tossiche, in particolare ammoniaca e cloro;

alcune individuate tratte stradali (viale Europa, la s.s. Tosco-Romagnola verso Classe, il tratto di anello tra la E45 e la s.s. 253, il raccordo A14-s.s. 309, ecc.) lungo le quali è più frequente la movimentazione di sostanze tossiche,

il fascio di smistamento ferroviario a causa principalmente della collocazione nella zona centrale della città e dello stazionamento di carri contenenti sostanze tossiche

d) Sorgenti che contribuiscono in misura ridotta o trascurabile al rischio nell'area di impatto

il trasporto a mezzo condotte, anche a causa dell'assenza, tra le tipologie di prodotti movimentati, di sostanze tossiche e dell'interramento delle condotte stesse;

il trasporto navale nel canale Candiano, in considerazione delle stringenti procedure di navigazione — in vigore nel 1987 e attuate dalle autorità portuali — che consentono praticamente di ipotizzare frequenze molto basse per le collisioni tra navi che trasportano prodotti pericolosi.

e) Ulteriori indicazioni:

la dispersione accidentale delle sostanze tossiche contribuisce in misura preponderante, rispetto all'irradiamento termico ed alle sovrapressioni, a determinare il rischio totale nell'area di impatto;

il contributo degli effetti domino tra impianti appartenenti a stabilimenti diversi è praticamente trascurabile;

il contributo degli impianti B al rischio totale d'area è piccolo sia in assoluto sia in confronto a quello degli impianti A, pur essendo il numero dei primi elevato, con ciò confermando la distinzione operata a livello normativo tra le due categorie di impianti;

gli impianti fissi di categoria A e B contribuiscono in modo trascurabile al rischio nell'area cittadina;

nella valutazione del rischio di origine industriale deve essere tenuto nel dovuto conto il contributo del trasporto delle sostanze pericolose che può assumere valori decisamente significativi in termini di prevedibili frequenze di accadimento e conseguenze.

96A8239

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università del Molise in Campobasso 25 ottobre 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1996)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, prima colonna, al terzo rigo dell'art. 80, dove è scritto: «antropologia giuridica *disc*, N21X;», leggasi: «antropologia giuridica, N21X;».

96A8273

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	350.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 9 0 9 6 *

L. 1.400